

Delibera: 216 / 2011 del 29/10/2011

**Comune di Cagliari
Assessorato all'Ambiente e Urbanistica
Servizio Pianificazione del Territorio**

**INDIRIZZI E OBIETTIVI DEL
PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI**

**Responsabile unico del procedimento
Ing. Riccardo Castrignano**

Ottobre 2011

Delibera: 216 / 2011 del 29/10/2011

INDICE

1	Premessa	1
2	Inquadramento normativo	2
3	Quadro delle competenze sulla pianificazione dell'ambito costiero	6
3.1	Piano Paesaggistico Regionale.....	8
3.2	Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari	12
3.3	Piani Stralcio di Bacino	17
3.4	Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.....	19
3.5	Piano del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline	22
3.6	Piani strategici comunali	23
3.7	Piano Urbanistico Comunale.....	26
3.8	Piano Regolatore Portuale di Cagliari	36
4	Quadro concettuale di riferimento	37
5	Obiettivi e ruolo del Piano	39
5.1	Finalità e ambito di applicazione del PUL di Cagliari	39
5.2	Obiettivi di Piano.....	40
6	La Valutazione Ambientale Strategica del PUL	41
6.1	Quadro normativo in materia di VAS	41
6.2	Funzione e contenuti della VAS	43
6.3	Procedura di VAS	45
6.4	La partecipazione alla formazione del Piano	49
7	Contenuti e struttura del Piano	51

Delibera: 216 / 2011 del 29/10/2011

1 Premessa

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL) di cui all'Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i, disciplina **l'utilizzo delle aree demaniali marittime**, regolamentando la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale.

Le disposizioni normative che riguardano il "Conferimento di Funzioni e Compiti agli Enti Locali", di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la Regione Sardegna ha attribuito ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo relativamente alle seguenti funzioni:

- elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali;
- concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
- le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine alla organizzazione dei servizi turistico-ricreativi, avviene con l'adozione da parte dell'Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità degli strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali. Infatti, secondo l'Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, spetta alla Regione la disciplina e l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte dei Comuni.

La disciplina, quale atto generale di indirizzo per la redazione dei PUL da parte dei Comuni, è attualmente rappresentata dalle Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei Litorali, approvate dalla Regione Sardegna con **Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010**, con il fine, tra l'altro, di perseguire un regime di compatibilità d'uso del litorale con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero e di coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile.

2 Inquadramento normativo

L'approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, riguarda in parte il trasferimento di competenze dalla Regione Sardegna agli Enti Locali, coerentemente con disposto dal D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234.

Attualmente, il riferimento normativo di indirizzo metodologico per la redazione dei PUL comunali, ai sensi dell'Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, è rappresentato dalle Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei Litorali, approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010.

Le Direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo e costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione del Piano comunale di Utilizzazione dei Litorali, concernente l'utilizzo e la fruizione dei litorali, attraverso un **approccio sistemico fondato sui principi della gestione integrata dell'ambito demaniale e del contesto costiero limitrofo e perseguendo le seguenti finalità** (art. 1 delle Direttive):

- ***garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali;***
- ***considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali, anche in vista di un loro articolato e qualificato sviluppo.***

Restano di **competenza regionale** (art. 4 della Direttiva) i compiti e le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale, pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione, o aventi finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto, mentre sono trasferite alla **competenza comunale** (art. 5 della Direttiva), oltre alle attività di cui all'art. 41 della L.R. 9/06 inerenti l'elaborazione ed approvazione dei PUL comunali, i compiti e le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto aree scoperte od aree che comportino la realizzazione di impianti di **facile rimozione**, ivi comprese quelle concernenti autorizzazioni temporanee (art. 12 della Direttiva) e sub ingresso (art. 13 della Direttiva).

Il PUL, oltre a disciplinare le aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regola l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio immediatamente

attiguo, ivi compresa la **regolamentazione dell'accessibilità viaria e pedonale** delle aree nel loro complesso e dei singoli siti, coerentemente con quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 23 dell'11 ottobre 1985, relativa al Piano comunale degli accessi a mare.

Secondo la Direttiva (art. 20) la documentazione a corredo del PUL ritenuta necessaria è composta dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica con illustrazione dei criteri che stanno alla base delle scelte proposte, derivanti dall'analisi della domanda, dei diversi elementi e componenti del territorio (paesaggistico-ambientali, sociali ed economici) e del grado di antropizzazione dei siti.
2. adeguata cartografia, in scala non inferiore a 1:10.000, dell'ambito costiero compreso almeno entro i 2.000 m dal mare dalla quale si possano desumere i seguenti contenuti:
 - morfologia dei luoghi;
 - uso e natura dei suoli;
 - copertura vegetale;
 - idrologia superficiale;
 - aree vincolate da leggi comunitarie, nazionali e regionali;
 - beni archeologici, monumenti naturali ed eventuali emergenze particolari caratterizzanti i siti;
 - ecosistemi e habitat;
 - elementi e componenti paesaggistici e relative interrelazioni;
 - aree degradate;
 - infrastrutture e attrezzature (pubbliche e private) in relazione alla fruizione dei litorali
 - previsioni urbanistiche vigenti.
3. carta di sintesi, in scala non inferiore a 1:10.000, contenente l'individuazione dei litorali da utilizzare a fini turistico ricreativi con riferimento all'analisi del territorio effettuata attraverso le elaborazioni tematiche di cui al precedente punto 2.
4. proposta di classificazione delle aree in funzione della valenza turistica di cui al D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993.
5. elaborati di progetto in scala non inferiore a 1:2.000 contenenti:
 - i litorali, o i tratti di litorale, idonei alla fruizione balneare e alla localizzazione dei servizi turistico-ricreativi;
 - l'individuazione delle superfici totali assentibili per litorale di cui all'art. 23 ovvero delle porzioni di litorale idonee allo svolgimento delle funzioni turistico-ricreative e alla localizzazione dei relativi manufatti;

- il posizionamento delle aree da affidare in concessione all'interno delle superfici di cui al punto precedente con indicazione della tipologia, dei servizi annessi, di un primo posizionamento, morfologia e dimensione;
- reti tecnologiche e servizi quali impianti elettrici, idrici, fognature, presenti o in progetto nelle aree demaniali e negli ambiti contigui al demanio marittimo, con particolare riferimento ai servizi igienici;
- l'individuazione delle eventuali aree pubbliche poste al di fuori del demanio marittimo già destinate alla localizzazione dei servizi connessi con la utilizzazione a fini turistico-ricreativi della fascia costiera (ad esempio parcheggi) e valutazione di compatibilità in riferimento al carico antropico previsto;

6. progetto base delle aree da affidare in concessione, elaborato in dimensione e scala opportuna (minima 1:500) a definirne, in prima approssimazione, la forma, la superficie, l'articolazione compositiva degli spazi, la distribuzione e le tipologie architettoniche proposte per ogni tipologia di concessione di cui all'art 3;

7. regolamento recante norme tecniche di attuazione e di gestione.

La documentazione richiesta deve consentire l'acquisizione e l'individuazione di una serie di elementi finalizzati al progetto di organizzazione complessiva dei servizi turistico-ricreativi a supporto della balneazione, dell'accessibilità pedonale e veicolare di ingresso alla spiaggia, alla definizione di interventi di riqualificazione e recupero di aree degradate, ovvero occupate da strutture fisse, e alla regolamentazione d'uso delle spiagge, delle attività e dei manufatti consentiti, compatibilmente con la sensibilità ambientale degli ecosistemi costieri.

Come indicato all'art. 3 della suddetta Direttiva Regionale, le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;

e si suddividono in quattro differenti tipologie:

- Concessioni Demaniali Semplici (CDS);
- Concessioni Demaniali Complesse (CDC);
- Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM);
- Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali.

È la stessa Direttiva a disciplinare i criteri per la localizzazione, il dimensionamento e la scelta tipologica dei servizi turistico-ricreativi in ambito demaniale marittimo (art. 23), in relazione alla natura e morfologia della spiaggia ed alla sua dislocazione territoriale, rispetto alle quali sono state individuate quattro differenti tipologie di litorali (art. 3):

- litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzate da un alta frequentazione dell'utenza per tutto l'anno;
- litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell'utenza;
- litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale;
- ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatici e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.

In assenza del PUL o nelle more di approvazione del PUL non è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali, ad eccezione delle autorizzazioni temporanee per un periodo non superiore ai 20 giorni, dei sub-ingressi (art. 12 della Direttiva) e dei servizi turistico ricreativi ad uso esclusivo delle strutture ricettive e sanitarie, poste a distanze non superiori ai 1000 metri dalla linea di battigia, con il rispetto dei parametri localizzativi e dimensionali definiti all'art. 11 della stessa Direttiva.

A seguito dell'approvazione definitiva del PUL le concessioni incompatibili con il medesimo dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Nell'ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga disposta dal D.L. 194/09, non trovino capienza nel PUL approvato le medesime permarranno nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell'espletamento delle procedure ad

evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il P.U.L. e comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio.

Le nuove concessioni demaniali marittime individuate dallo stesso PUL, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, dovranno essere assentite attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza e imparzialità, al fine di sviluppare, tramite libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Oltre alla citata Direttiva Regionale, che definisce i requisiti essenziali per la redazione dei PUL comunali, ulteriori riferimenti normativi importanti per la gestione del litorale e delle spiagge sono:

- l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi consentiti e la regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
- la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della RAS, con particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, disciplina le modalità di rimozione della posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che stagionalmente sono provocati dagli interventi di pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l'uso di mezzi meccanici;
- la Deliberazione n. 27/7 del 13/05/2008, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera", che oltre agli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, è finalizzata anche alla preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri temporanei, e alla preservazione dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia.

3 Quadro delle competenze sulla pianificazione dell'ambito costiero

Nel campo della gestione e pianificazione in ambito costiero, sia generale che di settore, esiste una notevole frammentazione delle funzioni e competenze, attualmente suddivise tra i seguenti soggetti istituzionali:

- Stato, che agisce mediante il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il Ministero dell'Ambiente, nonché le Capitanerie di Porto e le Autorità Portuali;
- Regione, che agisce in modo differenziato con diversi assessorati, agenzie ed enti strumentali;
- Provincia;
- Comuni.

A questi si aggiungono le funzioni esercitate dagli Enti e Comitati di Gestione delle Aree Protette, quali parchi regionali o nazionali, quando presenti.

La legislazione regionale più recente ha previsto in questo campo una prima opera di razionalizzazione delle competenze e funzioni agli Enti Locali. L'approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 rappresenta il primo sforzo teso al trasferimento di competenze dalla Regione Sardegna agli Enti Locali.

In particolare, per quanto concerne le funzioni della Regione nel campo della Protezione dell'ambiente naturale, l'art. 43 comma 1 lett. a), della medesima L.R. 9/2006, stabilisce che spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni che riguardano, tra l'altro, "la definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere".

A tal fine la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi costieri riguarda una specifica competenza dell'Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, istituita dall'art. 16, L.R. n. 2/2007. Lo Statuto infatti, approvato con Del. Giunta n. 49/34 del 5.12.2007 e modificato con Del. Giunta n. 13/24 del 4.03.2008 e con Del. Giunta n. 18/12 del 26.3.2008, riporta tra le finalità istituzionali (art. 2 dello Statuto), oltre alla salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri, la gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.

Tra le funzioni (art. 3, comma 1 dello Statuto), spiccano il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane (lettera a), la elaborazione di indirizzi e criteri degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere (lettera d), oltre all'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni affidati all'Agenzia (lettera g), nonché la determinazione di forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie e con le altre istituzioni ed enti preposti alla gestione del territorio (lettera l).

In riferimento al quadro normativo urbanistico regionale, sono previsti, in generale, tre livelli di pianificazione, i cui strumenti necessariamente possono intervenire in ambito costiero.

Nei tre livelli di definizione si rilevano:

- livello regionale, con il Piano Paesaggistico Regionale (art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.). Tra gli strumenti di pianificazione sovraordinati di competenza regionale, vanno ricordati anche i Piani Stralcio di Bacino, relativi all'Assetto Idrogeologico (PAI - D.L. 11 giugno 1998, n. 180 e s.m.i.), alle Fasce Fluviali, ecc. che hanno ricadute anche sulla difesa coste in relazione alla presenza di foci fluviali e all'instabilità dei versanti, nonché i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 (Art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CE e relativa normativa nazionale e regionale di recepimento), che coinvolgono direttamente la dimensione naturalistico-ambientale dei sistemi marino-costieri;
- livello provinciale, si concretizza con l'attuazione del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 16, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45);
- livello comunale, che agisce con il Piano Urbanistico Comunale (art. 19, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45) e il Piano di Utilizzo dei Litorali (Art. 41 della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006). A questi si aggiungono anche i Piani Strategici redatti per iniziativa delle Amministrazioni Comunali.

Nell'ambito del sistema costiero di Cagliari, oltre ai precedenti strumenti di carattere generale e di settore, è rilevante la funzione esercitata dal Piano del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline (istituito ai sensi della L.R. n. 5/1999), quale strumento urbanistico e gestionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/99, attualmente in corso di elaborazione dal 2007 da parte dell'Ente Parco.

Di seguito si sintetizzano i contenuti e le finalità principali degli strumenti di pianificazione aventi rilevanza per la gestione del litorale e per la definizione degli obiettivi del Piano di Utilizzo dei Litorali di Cagliari.

3.1 Piano Paesaggistico Regionale

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale "principale strumento della pianificazione territoriale regionale" che assume i contenuti di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, nei termini previsti dalla LR n. 8/2004.

Con DGR n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all'art. 2, comma 1 della stessa L.R. n. 8/2004 il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per il primo ambito omogeneo, l'area costiera.

La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l'8 settembre 2006.

I Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri devono adeguare i propri Piani Urbanistici Comunali alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici¹.

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale

Il P.P.R. riguarda l'intero territorio regionale, con prevalentemente contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e persegue le seguenti finalità:

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

Il PPR assicura la tutela e valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente e perseguibile mediante l'applicazione dei principi della sostenibilità, tra cui quello che favorisce politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica.

¹ La Legge Regionale n. 8/2004, all'art. 2, comma 6 dispone che "I Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani Urbanistici Comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni".

La Delibera della Giunta Regionale 36/7 di approvazione del PPR prevede che "In sede di Bilancio 2007 saranno programmate le risorse finanziarie necessarie per sostenere le Amministrazioni locali interessate nel processo di adeguamento dei P.U.C."

La struttura del PPR è fondata sulla individuazione degli Assetti Ambientale, Insediativo e Storico-Culturale, che si articolano nella individuazione degli Ambiti Paesaggistici, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici.

Al territorio regionale è attribuito un valore in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità delle qualità paesaggistiche. Le indicazioni dei livelli di valore paesaggistico correlano le azioni strategiche di conservazione, trasformazione e recupero nel territorio ai valori di qualità paesaggistica, così come definiti all'Art. 6 delle Norme d'Attuazione, tenuto conto delle relazioni e interazioni tra beni paesaggistici e componenti di paesaggio.

È da rimarcare che il Piano Paesaggistico Regionale, contiene aspetti regolamentari che condizionano esplicitamente le modalità d'uso dei litorali sabbiosi. In particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, individuano i **“Campi dunari e sistemi di spiaggia”** come specifica categoria di bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Tali beni paesaggistici, sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. Inoltre, ai sensi dell'Art. 22, comma 2, delle medesime NTA i “Complessi dunari con formazioni erbacee e gineprei”, sono inclusi nelle Aree naturali e sub-naturali, in quanto Componenti di paesaggio con valenza ambientale e per i quali sono espressamente vietati (Art. 23, comma 2, lett. b) le installazioni temporanee e l'accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali.

Il sistema marino costiero di Cagliari è compreso nell'Ambito di Paesaggio n. 1 “Golfo di Cagliari”.

Ambito di Paesaggio n. 1 Golfo di Cagliari

I contenuti descrittivi dell'Ambito di Paesaggio, di cui fa parte il litorale cagliaritano, sottolineano che la struttura portante del paesaggio è fondata proprio sulle relazioni tra i principali elementi ambientali del sistema marino-costiero, delle grandi zone umide e il sistema dei colli, dell'insediamento storico e della conurbazione contemporanea. La riqualificazione del paesaggio cagliaritano si dovrebbe fondare, quindi, sulla gestione coordinata del territorio, adeguata alla dimensione sovracomunale e metropolitana e riferita ad un sistema territoriale unitario calibrato tra processi urbani e ambientali.

Tra i principali indirizzi dell'Ambito che hanno rilevanza per la pianificazione del litorale cagliaritano, appare prioritario:

- attivare la riqualificazione urbana e ambientale del sistema costiero, attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione integrata e unitaria, finalizzata alla rigenerazione delle risorse e al riequilibrio con i processi urbani dell'intero Ambito. In particolare, attivare:
 - la riqualificazione e il recupero del valore paesaggistico del Poetto quale elemento strutturale e funzionale del sistema ambientale unitario, comprendente il compendio umido di Molentargius, il complesso sabbioso-litoraneo ed il promontorio di Torre Sant'Elia;
 - l'organizzazione, la regolamentazione e la gestione dei servizi di spiaggia, retrospiaggia, servizi all'accessibilità, aree sosta, con l'eliminazione delle superfetazioni;
 - la ricostruzione del sistema sabbioso del Poetto, attraverso il recupero e la riqualificazione degli spazi di retrospiaggia e di transizione con la zona umida, mediante interventi coerenti con l'assetto vegetazionale e fisico-ambientale del cordone litoraneo e del sistema peristagnale di Molentargius, nonché nel rispetto dei loro processi di funzionamento, di evoluzione e di relazione reciproca;
 - la riqualificazione e il recupero del valore paesaggistico e della funzionalità ambientale del litorale de La Playa - Giorgino e del relativo compendio umido dello Stagno di Cagliari (Santa Gilla), prevedendo anche l'integrazione del progetto paesaggistico di mitigazione degli impatti ambientali della Strada Statale 195.

Linee Guida regionali per l'adeguamento del PUL al PPR

Le Linee guida per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI – Assetto Insediativo (febbraio 2007), presentate in bozza a Cagliari il 19 aprile 2007, contengono un capitolo specifico dedicato alla redazione dei PUL, con particolare riferimento a specifici indirizzi e direttive per la costruzione del quadro conoscitivo da inserire nel Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), “per una prossima gestione integrata e informatizzata delle concessioni demaniali sia da un punto di vista tecnico che amministrativo”.

Il documento prevede che “le basi dati geografiche richieste saranno distinte in due differenti classi, in relazione alla scala di riferimento e della relativa acquisizione: Cartografia del territorio compreso entro i 2000 m dalla costa (sia gli elementi attuali che quelli previsti in fase di predisposizione del PUL) e Cartografia di dettaglio per le aree in concessione”. Inoltre dovranno essere separate le informazioni che si riferiscono allo “stato attuale” da quelle relative allo “stato di progetto”.

3.2 Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC) della provincia di Cagliari, definito dall'art. 15 della L. 142/90 (e successivi aggiornamenti) e dall'art. 16 della L.R. 45/89 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", è stato approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 133 del 19.12.2002 ed è entrato in vigore con la sua pubblicazione sul BURAS, avvenuta il 19 febbraio 2004.

Il principale riferimento normativo del PUP/PTC vigente è la legge urbanistica regionale (L.R. 45/89), che all'art. 16 prevede che la Provincia, con "il Piano Urbanistico Provinciale, redatto anche per settori di intervento e nel rispetto della pianificazione regionale, individui specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:

- per l'uso del territorio agricolo e costiero;
- per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;
- per l'individuazione e la regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;
- per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;
- per la viabilità di interesse provinciale;
- per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio".

In ottemperanza alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale, la Provincia di Cagliari ha redatto la Variante al PUP/PTC in adeguamento al PPR relativo all'ambito omogeneo costiero. L'iter di elaborazione della Variante al PUP/PTC si è concluso con l'approvazione della stessa con Deliberazione del C.P. n. 44 del 04/07/2011 ed è attualmente in fase di verifica di coerenza presso il CTRU.

La Variante al PUP/PTC si configura come una prima fase di aggiornamento e revisione del Piano avviando l'adeguamento del Piano al Piano Paesaggistico Regionale. Questa prima Variante riguarda unicamente il territorio costiero provinciale, così come individuato dal primo ambito omogeneo del PPR.

La Variante al PUP/PTC seleziona alcuni aspetti previsti dall'art. 106 della normativa paesaggistica, ritenuti prioritari in riferimento al processo di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, fra questi l'individuazione degli ambiti per la pianificazione dei nuovi

insediamenti turistico-ricettivi (punto 10, art. 106 NTA del PPR). In particolare la Variante identifica l'Unità marino litorale del Poetto (Comuni di Quartu Sant'Elena e Cagliari) quale ambito "per la pianificazione coordinata fra più comuni per quanto attiene gli aspetti relativi alla pianificazione e gestione dei servizi turistico-ricreativi a supporto della balneazione".

Di seguito sono riportati, in forma sintetica, gli indirizzi definiti nei dispositivi di piano costituiti dalle ecologie ambientali ed insediative. Il PUP/PTC, con riferimento all'ambito di competenza del PUL, riconosce per il litorale di Cagliari tre ecologie ambientali e due ecologie insediative.

Ecologie Ambientali

226 - Ecologia del sistema costiero dello stagno di Cagliari

In funzione di tali caratteri essenziali, qualsiasi considerazione e approccio progettuale riguardante la qualità ambientale del settore costiero in esame e, particolarmente, del complesso umido nel suo insieme non può che avere come riferimento, nell'entroterra, un sistema territoriale vasto, esteso all'intero bacino idrografico e idrogeologico di appartenenza.

227 - Ecologia della dorsale strutturale di Cagliari

La dorsale strutturale di Cagliari termina in mare in corrispondenza del promontorio di Capo S. Elia, che costituisce una soluzione alla continuità dell'andamento semicircolare della linea di costa all'interno del Golfo degli Angeli. Il Capo S. Elia individua un importante elemento di separazione fisiografica all'interno del Golfo che condiziona in misura determinante le dinamiche e gli equilibri geomorfologici in questo tratto di costa. Il promontorio roccioso assume, infatti, un ruolo fondamentale nella circolazione delle correnti marine lungo la costa e nella conseguente distribuzione dei sedimenti nella spiaggia sommersa, nonché nella produzione di materiale detritico che contribuisce al ripascimento della spiaggia del Poetto.

L'alterazione delle naturali dinamiche costiere, in riferimento alla circolazione delle correnti sottocosta ed ai processi di scalzamento dei fronti rocciosi, determinerebbero ripercussioni sul bilancio sedimentario dei sistemi detritico-sabbiosi presenti in questo tratto costiero.

228 - Ecologia del complesso territoriale-costiero del Poetto e delle zone umide di Molentargius

A valle del sistema umido, l'arco sabbioso del Poetto rappresenta l'elemento geomorfologico a cui è collegata direttamente la morfogenesi del complesso stagnale di Molentargius e la sua attuale tendenza evolutiva, presentandosi come l'interfaccia tra i processi marino-litorali e quelli propri delle zone umide retrostanti. L'attuale degrado geoambientale del sistema di spiaggia, di cui una delle conseguenze più evidenti risulta l'arretramento della linea di riva e

la scomparsa del cordone di spiaggia e delle dune, potrebbe evolvere progressivamente con il coinvolgimento delle aree umide retrostanti.

Tenuto conto dell'elevata densità del tessuto urbano limitrofo, il mantenimento nel tempo delle risorse in questo complesso sistema dinamico dipende principalmente dalla definizione e regolamentazione delle interazioni tra le attività umane e il sistema naturale. La gestione integrata di questo ambito non può prescindere dalla considerazione dei seguenti processi e finalità:

- assetto idrogeologico del territorio in riferimento ad un corretto uso del suolo e la sua reale potenzialità;
- conservazione dell'elevato numero di nicchie ecologiche e delle diversità biotiche, in quanto favoriscono una maggiore capacità di risposta del sistema alle trasformazioni indotte;
- sostentamento dei naturali processi marino-litorali in modo che non venga ostacolato o alterato, neanche minimamente, l'apporto spontaneo di sedimenti al cordone litorale, l'assetto morfologico dell'avanspiaggia, della retrospiaggia e della spiaggia sommersa, assecondando anche le naturali dinamiche stagionali dell'intero sistema.

In particolare per il cordone litorale del Poetto (cod. componente 22801), le correnti litoranee, il moto ondoso e i processi eolici rappresentano i principali agenti morfodinamici del sistema, risultando particolarmente suscettibili all'inserimento di qualunque edificio, struttura o manufatto permanente sul cordone litorale sia nella avanspiaggia che nella spiaggia intertidale.

L'erosione eolica è senza dubbio un fenomeno rilevante nell'evoluzione recente della spiaggia. I venti, tra cui quelli provenienti da NW e da SE risultano piuttosto intensi e frequenti, non trovano più il baluardo delle dune di retrospiaggia che potevano alimentare più o meno continuamente, e soprattutto è venuto meno l'effetto frenante e di fissazione dei sedimenti sabbiosi operato dalla vegetazione naturale, ora estremamente ridotta in lembi isolati e discontinui. In queste zone limitate, che andrebbero opportunamente salvaguardate, è intenso il depauperamento della copertura vegetale per il continuo calpestio provocato dalla frequentazione, assidua nelle stagioni estive, e per la periodica pulizia della spiaggia eseguita con metodi e tecniche non idonee, favorendo un ulteriore incremento della deflazione eolica.

L'attività di pulizia dell'arenile, effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici che comportano operazioni di spianamento, di rastrellatura e di grigliatura, con la mancanza di una opportuna pianificazione dell'intervento, contribuiscono all'alterazione della naturale costipazione degli strati superficiali delle sabbie, all'aumento dell'areato per la sottrazione delle ghiaie e dei

ciottoli, all'eliminazione della naturale difesa operata dai residui fogliari della Posidonia spiaggiata con una maggiore esposizione della battigia e dell'avanspiaggia ad una ulteriore erosione da parte del vento e dei frangenti. Inoltre, l'eccessivo carico localizzato trasmesso dai manufatti sull'avanspiaggia, il calpestio derivante dalle attività ricreative localizzate, e in generale qualunque operazione di livellamento delle ondulazioni sabbiose e delle berme, il movimento di ingenti quantità di sabbia con la formazione di abbancamenti, spianamenti e depressioni anche temporanee su tutto il cordone litorale determinano un generale abbassamento della spiaggia e una maggiore esposizione della stessa all'avanzamento dei flussi montanti dei frangenti e all'azione incisiva e profonda delle mareggiate, con l'allagamento ad esempio di vaste aree nell'avanspiaggia.

Tuttavia una eventuale rinaturazione della zona, che preveda anche la sostituzione graduale dell'attuale manto vegetale artificiale con elementi arbustivi e arborei autoctoni, si inserisce positivamente nel contesto dinamico del sistema esclusivamente se affiancata alla ricostituzione del cordone di spiaggia e dei corpi dunari

Ecologie insediative

130. Ecologia insediativa dei processi di infrastrutturazione ambientale del sistema lagunare di Santa Gilla

L'ambito territoriale dell'ecologia comprende la risorsa ambientale (la laguna) e i territori di pertinenza (ambiti perilagunari) compresi nei comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas caratterizzati da differenti livelli d'uso:

- *produttivo* legato alle attività di acquacoltura, alle saline e alle attività agricole; industriale, per la presenza di strutture e impianti del CASIC;
- *insediativo residenziale*, quali ambiti di localizzazione di funzioni urbane (aree di verde pubblico, di servizi, di infrastrutture per la depurazione);
- *infrastrutturale*, per la presenza di grandi infrastrutture di livello sovralocale per le quali la laguna costituisce il punto terminale: il Porto Canale, l'Aeroporto, la dorsale ferroviaria FF.SS., la rete viaria di livello regionale, le aree industriali.

Il sistema lagunare, essendo il bacino recettore di un esteso sistema idrografico, è fortemente legato alle dinamiche ambientali idrogeologiche degli immissari diretti, Rio Flumini Mannu e Rio Cixerri, e degli altri corsi d'acqua minori.

Tali legami consentono di inquadrare i territori della laguna rispetto ad un sistema più ampio di relazioni che fanno riferimento in particolare agli insediamenti, alle infrastrutture e alle attività produttive degli ambiti: lungo l'area alluvionale del Flumini Mannu e del Cixerri, nelle

aree del comune di Sestu contermini all'alveo del Rio Sestu, nei territori del comune di Assemini contermini all'alveo dei Rii Sa Nuxedda, Murtas, Giacu Meloni.

Qualunque componente urbana, compresa all'interno del sistema di relazioni ambientali sotteso dalla laguna, può potenzialmente alterarne le dinamiche di funzionamento. La coerenza delle azioni di progetto dovrà essere valutata sotto il profilo ambientale, per gli effetti indotti all'interno del sistema di mutue interazioni tra componenti ambientali elementari, ed effetti sui processi portanti dell'ecologia della laguna; sotto il profilo insediativo, in relazione alla possibilità del progetto stesso di contribuire alla definizione di un quadro unitario di interventi, alla sua coerenza all'interno dell'ambito locale, all'integrazione con le priorità di intervento che rispondono alla scala sovralocale.

133. Ecologia dell'organizzazione ambientale insediativa nell'area umida del Molentargius

Nel sistema del Molentargius sono rinvenibili, ad un alto livello di complessità, i sofisticati fenomeni di interazione tra i processi ambientali e le attività umane; l'ecologia articola le sue componenti attorno alla dominante ambientale dello stesso stagno del Molentargius verso un vasto sistema comprendente il dispositivo spaziale e produttivo delle saline, la spiaggia del Poetto, il colle di Monte Urpinu, le aree peristagnali che ancora definiscono lo spazio aperto tra i nuclei urbani della conurbazione cagliaritana, la fascia di transizione di Is Arenas tra gli abitati di Cagliari e Quartu.

Un primo orientamento normativo tiene conto del seguente aspetto: i caratteri dell'ecologia dipendono dalle condizioni di bordo dell'intero sistema, ovvero dalle situazioni al contorno o fisicamente remote che, seppure in maniera non diretta e in misura qualitativa, ne determinano gli attuali assetti.

Il grande vuoto dell'area stagnale così come la macchina funzionale delle saline rappresentano esempi di ambiti spaziali in cui sono rinvenibili, a diversi gradi, logiche interne di organizzazione e funzionamento che da un lato ne garantiscono l'esistenza ma dall'altro ne sottolineano e favoriscono il carattere di segregazione. I bordi del sistema hanno ranghi e livelli di permeabilità diversi.

In generale sono riconoscibili:

- dei bordi più duri laddove i limiti fisici, infrastrutturali o funzionali stabiliscono un evidente perimetro condiviso che ha orientato nel tempo le azioni di pianificazione in direzione di una progressiva marginalizzazione del compendio dell'area umida, sino a renderlo estraneo alla città.
- dei bordi più esili sottoposti ad una maggior pressione che ha determinato nel tempo una penetrazione, un'erosione verso le parti più pregiate o più deboli del sistema.

I delicati fenomeni di interazione tra i processi ambientali e le attività umane che caratterizzano attualmente in modo conflittuale questa ecologia dovranno essere riconsiderati e reinseriti in uno scenario di modificazione e sviluppo ispirato da una mentalità relazionale che ristabilisca ruoli, ranghi, reciproche responsabilità e adeguate prospettive per ognuno dei soggetti urbani presenti sul campo.

3.3 Piani Stralcio di Bacino

Il Piano di bacino ha i contenuti e l'efficacia di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi contenuti.

Di seguito si richiamano i contenuti dei piani stralcio vigenti o in corso di approvazione aventi ricadute dirette sulla gestione del demanio marittimo.

Il **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**, è stato redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della legge n. 183/1989 e del Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito in Legge n. 267 del 3 agosto 1998. Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006, mentre le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 Marzo 2008.

Il P.A.I. individua le aree a rischio di frane e a rischio idraulico. Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore e prevale su piani e programmi di settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'ordinamento urbanistico regionale.

Le relazioni tra i sistemi fisici marino-litorali e idrogeologici-fluviali, dei rispettivi processi di funzionamento, sono contemplati nelle finalità espresse dal Piano di Bacino previsto dalla suddetta Legge 183/89 e ss.mm.ii.

Il Piano di Bacino è esplicitamente finalizzato alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il piano si propone, ai sensi del D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sia di individuare le aree su cui apporre le norme di salvaguardia a seconda del grado di rischio e di pericolosità, sia di proporre una serie di interventi urgenti volti alla mitigazione delle situazioni di rischio maggiore; a tal fine si articola in tre fasi:

- individuazione delle aree soggette a rischio;

- perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia;
- programmazione della mitigazione del rischio.

Il P.A.I. è inoltre orientato "sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di pericolosità idrogeologica allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose allo scopo di non consentire l'incremento del rischio specifico fino all'eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio attuali".

In base alla tipologia ed alla classe di rischio e di pericolosità sono state definite le Norme di Attuazione che stabiliscono rispettivamente interventi di mitigazione ammessi al fine di ridurre le classi di rischio e la disciplina d'uso delle aree a pericolosità idrogeologica.

Tra i principali contenuti dal P.A.I., oltre a quelli espressamente richiesti dal D.L. 180/98, è stata definita anche la perimetrazione delle aree "pericolose", necessaria non solo per la definizione delle aree a rischio ma anche come orientamento per interventi futuri di trasformazione e organizzazione del territorio.

La carta del "rischio" fornisce il quadro dell'attuale livello di rischio esistente sul territorio, mentre la carta delle "aree pericolose per fenomeni di piena o di frana" consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio anche se attualmente non occupato da insediamenti antropici.

Poiché il livello di dettaglio delle aree a rischio individuate e perimetrare, è conforme a quanto richiesto dal D.P.C.M. 29/09/98, può risultare che eventuali analisi ad una scala di maggior dettaglio, specialmente nella delimitazione dei confini delle aree a rischio elevato, porti ad una maggiore accuratezza dei contenuti tecnici. Infatti, il P.A.I. mette in evidenza come nello spirito di un uso compatibile del territorio, le amministrazioni locali, i consorzi di bonifica, le comunità montane, e non ultimi, gli utenti privati, devono utilizzare le indicazioni in esso contenute come punto di partenza per indagini più accurate al fine di dedurre le azioni più idonee.

I Comuni, in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici, hanno il compito di conformarsi alle prescrizioni del PAI, come disposto dall'art. 8 delle NTA. In particolare, in relazione al PUL, la presenza di **falesie e ambiti costieri** in genere (Art. 8 comma 13 delle NTA del PAI) e comunque laddove siano state individuate aree di pericolosità idrogeologica, sono primari gli interessi di salvaguardia e valorizzazione degli arenili, delle aree umide e di tutela dei tratti interessati da fenomeni erosivi. In tali ambiti la realizzazione di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, di costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a

supporto della balneazione, di percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è subordinata alle conclusioni positive dello Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica.

Inoltre, le **Direttive Regionali per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei Litorali all'art. 19** prescrivono che non possono essere rilasciate concessioni demaniali nelle aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionali (PAI). In questi termini, tenuto conto di quanto previsto dalle NdA del PAI, le aree a pericolosità idrogeologica possono essere meglio dettagliate in sede di adeguamento del PUC e del PUL attraverso gli studi di compatibilità di cui agli artt. 24 e 25 delle NdA. A tale nuova zonizzazione della pericolosità e del rischio dovranno di conseguenza essere adeguate anche le previsioni del PUL, con particolare riferimento alla localizzazione delle concessioni demaniali, non ammesse comunque nelle zone a rischio di qualunque classe così definite.

A tal proposito, si evidenzia che il PAI, per l'ambito di Cagliari, individua già alcune aree a pericolosità da frana lungo i versanti del promontorio di Capo Sant'Elia.

Infine, il **Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)**, ad oggi in corso di approvazione da parte dell'Autorità di Bacino, individua le fasce di tutela corrispondenti a potenziali fenomeni di allagamento per i diversi tempi di ritorno. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella seduta del 31 Marzo 2011, ha deliberato l'adozione preliminare del progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Il PSFF è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Il Piano Stralcio Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali e costituisce, inoltre, un approfondimento ed integrazione al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Per l'ambito costiero di Cagliari il PSFF individua le fasce fluviali corrispondenti a potenziali fenomeni di allagamento per i diversi tempi di ritorno per l'intero compendio umido di Santa Gilla, coinvolgendo anche il litorale del Giorgino - La Playa.

3.4 Piani di Gestione dei Siti Natura 2000

Natura 2000 è il principale strumento di cui l'Europa si è dotata per favorire la salvaguardia degli habitat e delle specie animali e vegetali (Dir.79/409/CEE - "Uccelli" e Dir.92/43/CEE -

“Habitat”) attraverso la realizzazione di un sistema di aree destinate al mantenimento in uno “stato di conservazione soddisfacente” gli habitat e/o le specie di interesse comunitario, alla base della stessa individuazione e perimetrazione del SIC e/o della ZPS.

La rete europea di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) conta nella fascia costiera del comune di Cagliari 4 SIC e 2 ZPS:

<i>Tipo</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Superficie (ha)</i>
SIC	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	1.278,56
SIC	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	5.986,62
SIC	ITB042242	Torre del Poetto	9,34
SIC	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	26,17
ZPS	ITB044002	Saline di Molentargius	1.383,35
ZPS	ITB044003	Stagno di Cagliari	3.558,63
Superficie totale (al netto delle sovrapposizioni tra SIC e ZPS)			7.867,55

Identificazione delle aree²

Nel caso delle Saline e Stagno di Molentargius, i due siti (SIC e ZPS) devono il riconoscimento di questo status alla rarità ambientale costituita dal bacino interamente racchiuso in un contesto urbano. Il sistema acquatico, derivato da uno stagno di retrospiaggia utilizzato come vasca evaporante di una salina, è frequentato e popolato da numerose specie di volatili. Il sistema è minacciato, oltre che dallo sversamento di reflui urbani, dalla dismissione delle saline, che concorrono all'equilibrio del sistema. Il Poetto, invece, è gravato da numerosi fattori a rischio: erosione, pressione turistica incontrollata, ripulitura meccanica delle spiagge.

Nell'area dello Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla sono state riconosciute “associazioni ben strutturate e floristicamente differenziate” inoltre, gli specchi acquei sono frequentati e popolati da numerose specie di volatili. L'area risulta minacciata dall'immissione di scarichi industriali nella sua parte centrale.

Il sito della Torre del Poetto, nel promontorio della Sella del Diavolo, costituisce il punto terminale del processo di degradazione del suolo conseguente agli incendi boschivi, caratterizzato da specie vegetali endemiche di interesse conservazionistico, oltre a

² Informazioni tratte dai Formulare Standard Natura 2000 dei singoli siti

rappresentare punto di passaggio per l'avifauna migratoria. La vulnerabilità del sito è legata alla scarsa evoluzione della serie vegetazionale, l'invasione delle specie alloctone, come l'Agave americana, oltre che allo stato di abbandono delle aree con la diffusione di discariche abusive.

Il sito "Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera" ha un alto valore sia didattico che scientifico per alcuni aspetti legati agli habitat ed alla flora per la presenza di endemismi. L'ecosistema è sottoposto al degrado da calpestio e dalla manomissione delle superfici (aratura, rimboschimento, ecc.).

Piani di Gestione

La Direttiva impone la definizione di apposite Misure di Conservazione a cui sottoporre ciascun Sito Natura 2000: le misure possono assumere differenti forme tra cui, in particolare quella di "appropriati piani di gestione".

La normativa italiana di recepimento e di attuazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli", nonché gli indirizzi e le linee guida sviluppate nel tempo, alla scala nazionale e in numerose regioni, per quanto attiene alla gestione dei Siti Natura 2000, hanno finora concorso a strutturare un quadro di riferimento metodologico relativamente alle procedure e agli strumenti da adottare al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela definiti dalle direttive comunitarie.

Nell'area in esame sono approvati e vigenti i Piani di Gestione del SIC ITB040022 – "Stagno di Molentargius e territori limitrofi" (approvato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. n. 102 del 26/11/2008) e del SIC ITB040023 – "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" (approvato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. n. 71 del 30/07/2008).

Il Piano di Gestione dello "Stagno di Molentargius e territori limitrofi", analizzando i fattori di criticità e minaccia, identificati, tra l'altro, nella gestione delle acque (dolci e salate), del sistema ambientale e della fruizione, nonché nel tessuto insediativo ed imprenditoriale, prevede:

- interventi volti alla salvaguardia, alla sicurezza ed alla fruibilità del territorio. Interventi prioritari in quanto pongono le basi strutturali, ambientali, economiche sulle quali si implementano gli altri interventi;
- interventi legati alla promozione e valorizzazione anche in termini economico-produttivi (definiti assi di sviluppo).

Il Piano di Gestione dello "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" definisce gli "Usi compatibili nelle unità ambientali" all'interno delle seguenti categorie:

- uso scientifico e culturale ed uso ricreativo-culturale;

- uso silvo-forestale ed uso agricolo;
- uso tecnologico;
- uso pascolativo zootecnico;
- uso estrattivo;
- uso turistico;
- uso produttivo e diversi;
- uso insediativo.

3.5 Piano del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline

Il Piano del Parco Naturale Regionale Molentargius–Saline (istituito ai sensi della L.R. n. 5/1999) è uno strumento urbanistico e gestionale (art. 14, L.R. 5/99) in corso di elaborazione. È stato redatto un documento contenente le linee guida alla base del Piano e si sta procedendo con l'avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano organizzerà il territorio del Parco nel suo complesso prevedendo l'accessibilità in rapporto al contesto urbano e costiero, l'individuazione di aree funzionali alle attività di gestione, il riassetto degli insediamenti e delle attività attualmente presenti, le forme di tutela naturalistica.

La complessità di azioni riferibili alle diverse risorse presenti all'interno del parco, naturalistiche, paesaggistiche, agricole, storiche e di archeologia industriale, produttive e turistiche orientano verso la predisposizione di un Regolamento del Parco e di documenti di Piano finalizzati ad evidenziare gli elementi di coerenza con il contesto esterno e le esigenze per una pianificazione integrata.

La natura intrinseca del parco e la presenza di SIC e ZPS richiede anche una regolamentazione specifica in relazione al mantenimento dell'ambiente acquatico in termini di quantità e composizione, fondamentale alla conservazione dell'habitat favorevole alla vita dell'avifauna del territorio del parco.

Tra gli obiettivi di Piano il ruolo assunto dal parco come elemento geografico ed ambientale inserito nell'area vasta, cui deve essere integrato e connesso attraverso un approccio integrato. Tale connessione è da intendersi sia in senso materiale, sia in senso immateriale.

Il Parco Molentargius-Saline ha attualmente una perimetrazione provvisoria, come definita dall'art. 2 della LR n. 5/99 istitutiva del Parco stesso, e rappresentata nell'apposito allegato A alla legge, su cartografia in scala 1.25.000. L'art. 2 stesso della legge prevede che tale perimetrazione provvisoria possa essere modificata in sede di approvazione del piano del

parco, “in relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell’ecosistema”.

Si evidenzia che lo stesso articolo al comma 3 prevede anche che i Comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena, con proprio atto deliberativo “... possono chiedere l’inserimento del Poetto nel territorio del parco anche prima dell’approvazione del piano del parco, ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena”.

3.6 Piani strategici comunali

Piano strategico comunale di Cagliari – approvato con delibera C.C. n°57 del 22/09/2009.

L’iniziativa, avviata ed organizzata dall’Amministrazione Comunale di Cagliari, ha visto l’attiva partecipazione delle principali forze economiche, sociali e culturali della città e si conclude con la presentazione del documento finale di Piano che riporta:

- la visione strategica di medio-lungo periodo;
- le linee di sviluppo condivise;
- gli ambiti progettuali prioritari che ne consentono l’immediata attuazione.

Il documento si articola in tre distinte sezioni:

1. *Verso il Piano – temi rilevanti e assi strategici*: che riassume i principali risultati della Prima Conferenza Strategica della città di Cagliari, importante momento di partecipazione, riflessione e dibattito fra gli attori locali del territorio, nel corso della quale è stata condivisa la visione della città del futuro.
2. *Piano strategico – il contributo degli attori locali*: presenta la nuova visione strategica della città articolata per obiettivi generali ed obiettivi specifici da conseguire.
3. *Piano strategico – progetti guida ed ambiti progettuali*: presenta l’articolazione finale dei principali macro-interventi, definiti progetti guida, che interpretano la coerenza fra la strategia e le modalità attuative della stessa.

L’orizzonte temporale di riferimento, per poter completare e rendere operative le azioni individuate dal piano, è stato fissato al 2020; e l’ambito territoriale di riferimento del Piano è quello dell’Area vasta cagliaritana.

Di seguito si sintetizzano alcuni contenuti ritenuti significativi per la gestione e l’organizzazione della fascia litoranea.

Criticità e punti di forza

Per il contesto ambientale l'erosione della spiaggia del Poetto e il degrado degli habitat è percepito come un rischio, così come la spiaggia del Poetto rappresenta un punto di forza per lo sviluppo turistico della città.

Linee strategiche

- Realizzazione delle piste ciclabili, il Piano Generale del Traffico Urbano ha proposto un insieme di percorsi che rappresentano una parziale alternativa al traffico cittadino e un'offerta di percorsi sportivo - ricreativi.
- Realizzazione di tessuti connettivi costituiti, da un lato, dal sistema di aree attrezzate a verde - ed inquadrare nel Piano del Verde, quali, ad esempio, il parco di Terramaini e le aree attrezzate lungo l'asse mediano e, dall'altro, dalla costruzione di un sistema di integrazione della città con il mare: detto progetto prevede che, partendo dalla spiaggia del Poetto, nel quale è prevista la realizzazione del lungomare attrezzato, si arrivi sino a costeggiare S. Elia, dove, mediante i Contratti di Quartiere 1 e 2, sono già in corso interventi di riqualificazione delle residenze e dove è prevista la realizzazione del porticciolo e del lungomare e dove, d'intesa con la Regione, è stato localizzato il museo dedicato all'arte nuragica e contemporanea.
- Aumento dell'offerta ricettiva nella cintura urbana e nella zona costiera, con lo sviluppo urbanistico nelle zone di maggior pregio naturalistico come il Poetto, concepito in termini funzionali allo sviluppo del turismo. Ciò va fatto sia in termini di ricettività turistica, sia in termini di servizi a tutti i livelli (ristorazione, trasporti, svago, divertimento e tempo libero, ecc.). sia in termini di ricettività turistica che in termini di servizi di diverso livello.
- Miglioramento della mobilità attraverso la filovia per il Poetto.
- Promozione dei principali asset della competitività internazionale e del marketing territoriale. Alcuni temi rilevanti riguardano la possibilità di delineare il nuovo assetto infrastrutturale del fronte mare, finalizzato a creare un "distretto del mare", la riqualificazione del Poetto (spiaggia - Parco - saline) mediante interventi integrati di tutto il lungomare e risanamento delle aree umide, sviluppando azioni fondate sulla potenzialità ambientale e turistica della zona.
- Individuare nuove zone di sviluppo urbano di qualità per la realizzazione di nuove strutture anche al fine della creazione del sistema integrato (distretto) dell'offerta ambientale - culturale - commerciale - turistica e delle produzioni tipiche: Realizzare una centralità internazionale fondata sulle valenze naturalistiche delle aree umide, sulla riqualificazione urbana delle aree contermini e sulle nuove destinazioni d'uso delle aree

militari dismesse (Monte Urpinu, Poetto, Calamosca, Amsicora e Sant'Elia), al fine di costruire un nuovo senso di appartenenza dei cittadini all'Area vasta di Cagliari ed interrompere, in via definitiva, la saldatura tra i centri urbani.

- Ristrutturazione del litorale di San Bartolomeo e di Sant'Elia, da collegare all'idea dell'istituzione di un parco ambientale e naturalistico nel territorio di Calamosca, ma che si colleghi anche al Parco naturale del Molentargius, Saline, Poetto, tenendo conto delle aree militari dismesse, dell'idea per un piano dei servizi, delle attività commerciali e turistico-ricreativo del litorale del Poetto, della valorizzazione dell'ippodromo per competizioni ippiche internazionali.

Progetti guida del Piano

Mare nostrum:

Obiettivo Generale:

Costruire la nuova immagine della città capitale come città di mare e di ambiente, luogo ideale per vivere e lavorare, meta internazionale ambita e ricercata da visitatori e turisti:

Obiettivi specifici collegati con il Poetto:

- Riquilificare il fronte mare della città perché diventi un luogo (una grande piazza) caratterizzato da una fitta rete di relazioni e scambi culturali, sociali ed economici;
- Riscoprire il senso di appartenenza ad una città di mare quale chiave identitaria del territorio.

Strategia:

Complessiva riqualificazione del territorio cagliaritano lungo la linea che, da ovest ad est, collega il litorale di Giorgino a quello del Poetto, passando per le più importanti porzioni di territorio urbano (costiero e non), con l'intento di realizzare un'imponente attività di valorizzazione sociale, urbanistica ed economica di un area portuale "metropolitana" le cui ricadute possano essere rilevanti per la Sardegna e per tutto il Paese.

- *Cagliari città di mare*: favorire le attività di intrattenimento, spettacolo e svago legate al mare, con la valorizzazione dei due litorali cittadini, quello di Giorgino e quello del Poetto;
- *Cagliari Sportiva*: opere di riqualificazione urbana del lungomare del Poetto che permetteranno un consistente incremento degli sport del mare; il rifacimento dei sottoservizi, la pedonalizzazione e la creazione di circuiti urbani e naturalistici con piste ciclabili; la sistemazione del lungomare nell'area del porticciolo di Sant'Elia che contribuirà alla creazione di un polo sportivo integrato. (tenendo conto delle aree militari dismesse, dell'idea per un piano dei servizi, delle attività commerciali e turistico-ricreativo

del litorale del Poetto, della valorizzazione dell'ippodromo per competizioni ippiche internazionali);

- *Salute e benessere*: la localizzazione dei centri per il *wellness*, specie quelli residenziali, può strategicamente essere realizzata nelle zone più a contatto diretto con le emergenze ambientali (Poetto, Sant'Elia, Calamosca, ecc.), sempre che ci sia una diffusione delle stesse nel territorio urbano;
- *Città dello svago*: nuovi e importanti spazi dovranno essere destinati a queste finalità, se Cagliari vuole acquisire un'immagine distintiva di città in grado di competere con territori che su questi temi da tempo hanno avviato impetuosi processi di crescita e sviluppo.

3.7 Piano Urbanistico Comunale

P.U.C. - N.T.A.

Versione definitiva approvata con del. C.C. n°59 del 05/11/2002 - BURAS 18/02/2003 - del C.C. n°64 del 08/10/2003 - BURAS 20/01/2004

ART. 30 LA ZONA H

Sono classificate zone omogenee H le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza stabiliti e che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico

USI PREVISTI E COMPATIBILI

Le zone H di salvaguardia sono destinate alla funzione prioritaria di tutela del territorio.

Entro le zone di salvaguardia deve essere garantita la conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi, non sono ammesse alterazioni sostanziali dello stato attuale dei luoghi e sono consentiti, previa autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 1497/39 i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa, ed in particolare:

- attività scientifiche, comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle risorse ambientali e storico-culturali;
- fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e turistico-ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (quali sentieri natura, percorsi escursionistici, segnaletica...) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione e per la somministrazione di bevande e alimenti, ecc.), aree belvedere e postazioni naturalistiche;
- fruizione culturale, comprendente l'insieme delle attività legate all'uso dei monumenti, zone archeologiche e beni culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture leggere finalizzate alla conservazione del bene;
- opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
- recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;

- apertura e sistemazione delle piste o attrezzature per la mobilità, quali impianti di collegamento verticale finalizzati alla valorizzazione e gestione del bene;
- installazione di tralicci, antenne e strutture simili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico;
- usi ricreativi-culturali quali opere di accesso a mare, di supporto alla balneazione ed alla nautica, attività sportive connesse, attrezzature igieniche e di soccorso, parchi d'acqua a ridotto impatto ambientale.

PARAMETRI URBANISTICI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

- indice di edificabilità territoriale generalizzato 0,001 mc/mq;
- indice di edificabilità territoriale in regime di deroga per attrezzature pubbliche 0,10 mc/mq;
- distacchi: gli edifici devono distare almeno ml. 15 da tutti i confini;
- Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c), h), di cui all'art. 13.

È prescritto lo studio di compatibilità ambientale per i nuovi interventi.

Nelle zone H di interesse archeologico qualsiasi opera di trasformazione del suolo deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza archeologica.

SOTTOZONA HG – Aree di salvaguardia con previsione di riconversione per un uso economicamente produttivo del territorio

La sigla identifica aree nelle quali sono ammesse opere finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione turistica e/o culturale del territorio, inteso come risorsa economica, proteggendone le riconosciute peculiarità naturalistiche.

Pertanto, in tali sottozone sono consentiti gli usi e le funzioni tipiche della Sottozona GH, nei limiti imposti dalle esigenze di salvaguardia e di conservazione dell'habitat naturale. Per conseguire obiettivi di rilevante

interesse per lo sfruttamento economico del territorio, in grado di incrementare quantità e qualità dei livelli occupazionali, sono consentiti, mediante la predisposizione di Programmi Integrati estesi all'intero ambito territoriale, interventi di iniziativa pubblica o privata, che ammettano la variazione dei Parametri Urbanistici che seguono, da approvarsi in variante al Piano.

PARAMETRI URBANISTICI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni devono osservarsi le seguenti prescrizioni, fatte salve quelle diverse riportate nei Quadri Normativi, ovvero in Programmi Integrati approvati dall'Amministrazione Comunale:

- indice di edificabilità territoriale generalizzato 0,001 mc/mq;
- indice di edificabilità territoriale in regime di deroga per attrezzature pubbliche 0,01 mc/mq;
- distacchi: gli edifici devono distare almeno ml. 15 da tutti i confini;
- Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c), h), di cui all'art. 13.

È prescritto lo studio di compatibilità ambientale per i nuovi interventi.

ART. 31 AMBITI DI SALVAGUARDIA SPECIFICA

ZONA AR – Parco di Is Arenas

Identifica la fascia dunale di Medau su Cramu, delimitata dallo stagno di Molentargius e dalle saline, interessata da usi agricoli e da insediamenti abusivi diffusi. In tale ambito vige il P.T.P. Molentargius, che detta norme di salvaguardia per i diversi areali, con l'obiettivo più generale della valorizzazione del territorio come parco regionale.

ZONA AS – Saline

Identifica le aree del demanio dello Stato tradizionalmente utilizzate per le attività di produzione del sale.

In tale ambito vige il Piano Territoriale Paesistico del Molentargius – M. Urpinu, che stabilisce le relative norme di salvaguardia, del quale il P.U.C. prende atto.

QUADRI NORMATIVI

ART. 38 GLI INTERVENTI NELLE AREE DI TRASFORMAZIONE

Come da Variante pubblicata nel BURAS il 21/08/2010

GENERALITÀ

I Quadri Normativi definiscono le norme specifiche da applicarsi per gli interventi negli ambiti di trasformazione in generale e, in particolare, negli ambiti di intervento coordinato per i quali sono necessari strumenti attuativi complessi.

La normativa è definita con riferimento al quadro dei progetti guida contenuto nelle tavole E 1.1 ed E 1.2 del PUC.

Costituiscono le unità minime di pianificazione per l'aggiornamento e la revisione del PUC: non sono infatti consentite varianti al Piano se non estese all'intero Quadro Normativo.

Le norme si applicano ai contesti di seguito elencati, individuati e perimetrali nella cartografia di piano (strumentazione attuativa e programmata) alla scala 1/4000:

Q.N. 1 *PIANA DI SAN LORENZO*

Q.N. 21,2,3 *SU STANGIONI – PIANO CASIC AGGLOMERATO ELMAS*

Q.N. 3 *MULINU BECCIU*

Q.N. 4 *FANGARIO*

Q.N. 5 *BINGIA MATTA - SAN MICHELE*

Q.N. 6 *MARGINI DI S. GILLA*

Q.N. 7 *S. PAOLO*

Q.N. 8 *PARCO FERROVIARIO*

Q.N. 9 *BARRACCA MANNA (P.R.U.)*

Q.N. 101,2,3,4 *PIRRI - ASSE MEDIANO*

Q.N. 11 *MONTE CLARO*

Q.N. 12 *TUVIXEDDU - SA DUCHESSA*

Q.N. 131,2 *TERRAMAINI – MOLENTARGIUS – MONTE URPINU*

Q.N. 14 *CAPO S. ELIA - POETTO – CALAMOSCA*

Q.N. 15 *SU SICCU - MONTE MIXI – SANT'ELIA STADIO*

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi negli ambiti di trasformazione sono subordinati alla predisposizione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali è necessario richiedere il parere preventivo di cui all'art. 6.

ART. 62 SISTEMA TERRITORIALE: POETTO, SANT'ELIA, SU SICCU

GENERALITÀ

Il PUC individua le diverse componenti del sistema inserendole due quadri normativi articolati nelle seguenti unità cartografiche:

QN14 – Poetto, Capo Sant'Elia, Calamosca:

unità cartografiche 1,1a,1b, 1c,1d,1e sottozona HG,GM*,GA2,GS,GT;

unità cartografiche 2, 2a, 4 sottozona B7R2,GT,S1,S2,S3;

unità cartografiche 3a, 3b sottozona S3;

unità cartografica 5, 5b sottozona B7R1, S3;

unità cartografica 6 sottozona GP1;

unità cartografica 7 sottozona GA1;

unità cartografica 8 sottozona GA1;

unità cartografica 9 sottozona GA1;

QN15 – Borgo Sant'Elia, Su Siccu:

unità cartografica 1 sottozona GA2,GT,GTS,RB;

unità cartografica 2,2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g..... sottozona G2,GM*,GP1,S3;

unità cartografica 3 sottozona GM, GM*, A, S3;

unità cartografica 4 sottozona B5, S1, S2, S3, G1;

unità cartografica 5 sottozona C1*,S1,S2,S3,S4,G2,GT;

unità cartografica 6 sottozona GI;

unità cartografica 7 sottozona G2;

unità cartografica 8 sottozona GI;

OBIETTIVI STRATEGICI

Il Progetto Guida propone per il compendio la valorizzazione ambientale e la promozione delle attività turistiche legate alla balneazione e alla portualità diportistica, attraverso la riprogettazione delle seguenti "connessioni morfologiche e funzionali" che ne agevolino la fruizione nel rispetto delle delicate componenti ambientali:

- connessione tra le polarità di Su Siccu, della Fiera e di Marina Piccola attraverso la riorganizzazione delle strutture sportive e, soprattutto, la riqualificazione delle aree militari;

- connessione del sistema delle acque, attraverso la rifunionalizzazione dei canali, resi navigabili e attrezzati lungo le sponde (piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.);
- riprogettazione delle infrastrutture viabilistiche di accesso e dei parcheggi con rafforzamento del trasporto pubblico per il servizio alla spiaggia;
- valorizzazione del quartiere S. Elia nei suoi rapporti con la città.

ART. 63 QN14 POETTO, CAPO SANT'ELIA, CALA MOSCA

UNITÀ CARTOGRAFICHE 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

SOTTOZONE HG, GM*, GA2, GS, GT – Compendio dei colli di Sant'Elia

L'unità cartografica, comprendente aree soggette alle misure di salvaguardia di cui alla L.R. n. 31/1989 è articolata in diverse sottozone disciplinate come di seguito specificato:

SOTTOZONA HG (UNITÀ CARTOGRAFICA 1)

In tale area sono ammesse opere finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione turistica e/o culturale del territorio, inteso come risorsa economica, proteggendone le riconosciute peculiarità naturalistiche. Pertanto, in tali sottozone sono consentiti gli usi e le funzioni tipiche previste all'art. 30 relativamente alla sottozona HG.

PARAMETRI URBANISTICI

Indice di edificabilità territoriale..... 0,001 mc/mq

Indice di edificabilità territoriale in regime

di deroga per attrezzature pubbliche 0,01 mc/mq

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Sono consentiti sull'esistente gli interventi definiti ai punti a) b) c) d) g) i) dell'art. 13 delle N.T.A., quando siano rivolti al miglioramento qualitativo e funzionale o alla trasformazione della destinazione d'uso precedente.

Per conseguire obiettivi di rilevante interesse collettivo ai fini dello sfruttamento economico del territorio, in grado di incrementare quantità e qualità dei livelli occupazionali, sono consentiti, mediante la predisposizione di Programmi Integrati estesi all'intero ambito territoriale, interventi di iniziativa pubblica o privata, che ammettano la realizzazione di specifiche cubature, da approvarsi in variante al Piano.

SOTTOZONA GM* (UNITÀ CARTOGRAFICA 1a)

Aree militari da sottoporre a programma per la dismissione e riconversione d'uso a fini turistici.

Il programma, da predisporre ai fini della procedura dismissoria, deve prevedere:

- riconversione funzionale degli edifici esistenti per la costituzione di un polo per la ricettività turistica, orientato in particolare sul turismo giovanile (culturale e sportivo);
- costituzione di una polarità di servizi (turistici e di integrazione con le funzioni civili), con particolare riferimento al rafforzamento delle attrezzature per il tempo libero, lo spettacolo (diurno-notturno) e di supporto al Parco Urbano di Capo S. Elia.

A seguito di dismissione le aree saranno riclassificate GA1.

Il piano attuativo di iniziativa pubblica deve essere redatto secondo le prescrizioni della sottozona GA1.

DESTINAZIONI

Sono quelle previste all'art. 29 per le zone G nelle aree di trasformazione relativamente alla sottozona GA1, con le ulteriori indicazioni di seguito riportate:

- destinazioni specifiche: sono da privilegiare le attrezzature di supporto allo sviluppo turistico, attività ricettive di tipo alberghiero, ostelli per la gioventù, locali per lo spettacolo e attrezzature culturali;
- destinazioni integrative: sono ammesse attrezzature per l'istruzione specializzata e la formazione professionale con riferimento ai servizi turistici-alberghieri, parcheggi attrezzati di uso pubblico, parcheggi di scambio e le attrezzature per il trasporto pubblico;
- destinazioni complementari: sono ammessi pubblici esercizi, attrezzature microcommerciali specializzate.

PARAMETRI URBANISTICI

Incrementi volumetrici per adeguamenti funzionali non superiori al 10% della volumetria esistente

Ripartizione della volumetria:

- destinazioni specifiche 70%
- destinazioni integrative..... 20%
- destinazioni complementari..... 10%

Altezza massima non superiore a quella caratteristica delle tipologie esistenti. Cessioni: nella misura prevista dall'art. 29;

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Il piano attuativo deve garantire la conservazione e il recupero funzionale dell'edificazione esistente. In assenza di Piano sono consentiti sull'esistente gli interventi definiti ai punti a) b) c) d) dell'art. 13, quando siano rivolti al miglioramento qualitativo e funzionale o alla trasformazione della destinazione d'uso precedente, con altra più specifica della zona.

SOTTOZONA GA2 (UNITÀ CARTOGRAFICA 1b)

Sono confermate attività e funzioni esistenti con particolare riferimento alle attrezzature alberghiere, club nautici e attività connesse (ristoro e simili).

È consentito l'ampliamento della struttura alberghiera attuale nella misura del 25% della volumetria esistente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 23/93 punto h.

Sono inoltre consentiti sull'esistente gli interventi definiti ai punti a) b) c) d) dell'art. 13 delle N.T.A. quando siano rivolti alla riqualificazione e al miglioramento qualitativo e funzionale.

Dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità pubblica alla fascia litoranea.

SOTTOZONA GS (UNITÀ CARTOGRAFICA 1c)

DESTINAZIONI

In tale zona, è consentita la realizzazione di attrezzature e impianti pubblici o privati di uso pubblico di carattere sportivo, ricreativo, culturale e sociale e delle infrastrutture di viabilità e di parcheggio.

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie coperta..... 10% SC
Indice di utilizzo (superficie di calpestio/SC) 0,15 mq/mq
Superfici mantenute a verde o a parcheggi 90% SC
Altezza massima degli edifici 7,50 mt

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Gli interventi sono subordinati alla predisposizione del piano Particolareggiato.

I parcheggi dovranno essere protetti e adeguatamente mascherati.

SOTTOZONA GT (UNITÀ CARTOGRAFICHE 1d, 1e)

DESTINAZIONI

È consentita la realizzazione di attrezzature specializzate in integrazione al porto turistico di Marina Piccola; sono confermate attività e funzioni esistenti con particolare riferimento agli impianti sportivi, club nautici e attività connesse (ristoro, ricreative, foresterie e simili).

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie coperta..... 30% SC
Indice di utilizzo (superficie di calpestio/SC) 0,40 mq/mq
Altezza massima degli edifici 7,50 mt

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Sono consentiti sull'esistente gli interventi definiti ai punti a), b), c), d), dell'art. 13, quando siano rivolti alla trasformazione della destinazione d'uso precedente, con altra specifica della zona. Ogni intervento integrativo (nuove costruzioni e ampliamenti) è subordinato alla predisposizione del Piano attuativo esteso all'intera unità cartografica.

SOTTOZONA GT (UNITÀ CARTOGRAFICA 1f)

DESTINAZIONI

È consentita la realizzazione di attrezzature specializzate in integrazione alle attività e funzioni esistenti, con particolare riferimento agli impianti sportivi, club nautici e attività connesse (ristoro, spettacolo e simili).

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie coperta..... 20% SC
Indice di utilizzo (superficie di calpestio/SC) 0,30 mq/mq
Altezza massima degli edifici 7,50 mt

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Sono ammesse strutture leggere, preferibilmente in legno, con tipologie compatibili con i caratteri peculiari del sito.

Ogni intervento integrativo (nuove costruzioni e ampliamenti) è subordinato alla predisposizione del Piano attuativo esteso all'intera unità cartografica.

UNITÀ CARTOGRAFICHE 2, 2a, 4

SOTTOZONA B7R2, GT, S1, S2, S3 – Completamento in ridefinizione, attrezzature tecnologiche specializzate e standard confermati

Il PUC intende orientare l'insediamento verso caratteri più legati alla funzione turistica, salvaguardando l'impianto morfologico e tipologico dell'esistente e in particolare creare le condizioni per:

- agevolare la riconversione dell'edificato verso usi ricettivi alberghieri;
- agevolare la riconversione del residenziale in strutture ricettive organizzate di piccola scala, anche integrando differenti corpi di fabbrica con collegamenti a piano terra;
- agevolare la ricostituzione di fronti stradali continui con l'inserimento di strutture microcommerciali, ristoro, svago ecc.;

SOTTOZONA GT

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 29 relativamente alle sottozone GT.

SOTTOZONE S1, S2, S3

In tali ambiti si applica la disciplina prevista all'art. 34 per le zone S confermate, sottozone S1, S2, S3.

SOTTOZONA B7R2

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 18 per le zone B ridefinite, sottozona B7R2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è consentita la riedificazione con volumi pari all'esistente anche in deroga alle prescrizioni specifiche della sottozona di appartenenza nel rispetto degli indici massimi previsti per le zone B dall'Art.4 del D.A. 2266/U/83.

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Per la trasformazione da residenza a strutture ricettive organizzate sono consentite modifiche ai piani terra; è consentita la realizzazione di strutture edilizie, contenute nell'altezza massima di ml 3,50, previa verifica della riconfigurazione unitaria dell'isolato ai sensi della norma generale della sottozona B7R2. In tal caso la stessa norma può essere derogata con riferimento ai punti 1), 3), 5), 6) e 7) con indice fondiario massimo di 3 mc/mq.

SUB-UNITÀ CARTOGRAFICA 2A – SOTTOZONA S3

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 34 per le zone S confermate, sottozona S3.

In questa sub-unità è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di sistemazione a verde integrate con parcheggi pubblici, sia interrati che fuori terra con un'altezza massima di 6,00 mt.

Le strutture di parcheggio fuori terra preferibilmente metalliche amovibili tipo fast-parking non intervengono nel computo dei parametri urbanistici a condizione che non presentino chiusure perimetrali fisse, ma esclusivamente schermature visuali.

Le strutture potranno sorgere a filo strada ed il distacco dagli altri confini laterali non dovrà essere inferiore a 5,00 mt.

UNITÀ CARTOGRAFICHE 3a, 3b

SOTTOZONA S3 – Standard confermati

SUB-UNITÀ CARTOGRAFICA 3A – SOTTOZONA S3

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 34 per le zone S confermate, sottozona S3.

In questa sub-unità è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di sistemazione a verde integrate con parcheggi pubblici, sia interrati che fuori terra con un'altezza massima di 6,00 mt.

Le strutture di parcheggio fuori terra preferibilmente metalliche amovibili tipo fast-parking non intervengono nel computo dei parametri urbanistici a condizione che non presentino chiusure perimetrali fisse, ma esclusivamente schermature visuali.

Le strutture potranno sorgere a filo strada ed il distacco dagli altri confini laterali non dovrà essere inferiore a 5,00 mt.

SUB-UNITÀ CARTOGRAFICA 3B – SOTTOZONA S3

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 34 per le zone S confermate, sottozona S3.

In questa sub-unità è consentita esclusivamente la realizzazione di parcheggi pubblici interrati, al di sopra dei quali dovranno essere ripristinate la sistemazione a verde pubblico attrezzato e le attrezzature per lo svago ed il tempo libero esistenti.

UNITÀ CARTOGRAFICA 5, 5b

SOTTOZONA B7R1, S3 – Lottizzazione confermata (lottizzazione Ausonia)

Conferma delle volumetrie esistenti regolarmente assentite, ai sensi del punto L) dell'art.2 del Regolamento Edilizio, e delle destinazioni definite dalla lottizzazione comunale agevolando la riconversione dell'edificato verso usi ricettivi alberghieri.

SOTTOZONA B7R1

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 18 per le zone B ridefinite, sottozona B7R1.

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Sono consentiti sull'esistente gli interventi definiti ai punti a) b) c) dell'art. 13.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è consentita la riedificazione con volumi pari all'esistente anche in deroga alle prescrizioni specifiche della sottozona di appartenenza nel rispetto degli indici massimi previsti per le zone B dall'Art.4 del D.A. 2266/U/83.

SUB-UNITÀ CARTOGRAFICA 5B – SOTTOZONA S3

In tale ambito si applica la disciplina prevista all'art. 34 per le zone S confermate, relativamente alla sottozona S3.

In questa sub-unità è consentita esclusivamente la realizzazione di parcheggi pubblici interrati, al di sopra dei quali dovranno essere ripristinate la sistemazione a verde pubblico attrezzato e le attrezzature per lo svago ed il tempo libero esistenti.

UNITÀ CARTOGRAFICA 6

SOTTOZONA GP1 – Ippodromo e servizi connessi

DESTINAZIONI

Sono confermate attività e funzioni esistenti con particolare riferimento agli impianti sportivi e attività connesse (ristoro e simili). Nell'area è inoltre consentita la realizzazione di aziende ricettive alberghiere.

Dovranno essere realizzati parcheggi ad uso pubblico, a raso o interrati, in misura non inferiore al 10% della superficie della sottozona, oltre a quelli dovuti ai sensi delle norme vigenti.

PARAMETRI URBANISTICI

Indice di edificabilità territoriale..... 1,50 mc/mq
Superficie coperta..... 20% SC

Indice di utilizzo (superficie di calpestio/SC)0,30 mq/mq

Altezza massima degli edifici escluse le tribune 7,50 mt

Altezza massima delle strutture alberghiere 15,00 mt

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Sono ammissibili edifici nelle parti sottostanti le tribune per lo spettacolo. Sono consentiti sull'esistente gli interventi definiti ai punti a) b) c) d) dell'art. 13, quando siano rivolti al miglioramento qualitativo e funzionale o alla trasformazione della destinazione d'uso precedente, con altra più specifica della zona.

Ogni intervento integrativo (nuove costruzioni e ampliamenti) è subordinato alla predisposizione del piano attuativo esteso all'intera sottozona, nel quale dovrà essere assicurata una dotazione minima di parcheggi commisurata all'utenza massima prevista per le manifestazioni spettacolari (1 posto macchina ogni 20 spettatori).

UNITÀ CARTOGRAFICA 7

SOTTOZONE GA1 – Ricettività alberghiera

SOTTOZONA GA1

L'area è destinata ad accogliere ricettività alberghiera.

Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture alberghiere si applica la disciplina prevista all'art. 27 per le sottozone G1. Altezza massima consentita per i nuovi fabbricati mt 15,00.

Per gli usi e destinazioni attuali sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 13, fatte salve esigenze debitamente motivate di integrazione della struttura sanitaria, che potranno essere autorizzate in deroga.

UNITÀ CARTOGRAFICA 8

SOTTOZONE GA1 – Ex Ospedale Marino

SOTTOZONA GA1

L'edificio è destinato ad accogliere ricettività alberghiera, o comunque funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo turistico ed allo svago (casinò, aquarium, discoteca, ristorante,).

Per gli usi suddetti, sono ammessi gli interventi a), b), c), d), i) di cui all'art. 13.

Per gli usi e destinazioni attuali sono ammessi gli interventi a), b), c) dell'art. 13.

UNITÀ CARTOGRAFICA 9

SOTTOZONE GA1 – Ricettività alberghiera

SOTTOZONA GA1

L'area è destinata ad accogliere ricettività alberghiera.

Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture alberghiere si applica la disciplina prevista all'art. 27 per le sottozone G1. È consentita per i nuovi fabbricati l'altezza massima di 15,00 mt.

3.8 Piano Regolatore Portuale di Cagliari

Con la deliberazione n°32/78 del 15/09/2010 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Cagliari – legge 28/01/1994 n.84 art.5, pubblicata nel B.U.R.A.S. il 20/09/2010.

Il Piano Regolatore Portuale, le cui previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti, delimita e disegna l'ambito e l'assetto complessivo del porto comprese le aree destinate alla produzione industriale e alla attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, ed individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

Per quanto riguarda l'ambito del porto commerciale la zonizzazione del nuovo Piano recepisce il programma di riqualificazione del lungo mare portuale, conferma le infrastrutture per il traffico passeggeri e ro-ro, quello crocieristico e supporta l'implementazione della portualità diportistica. Per quanto riguarda il porto industriale si conferma sia la vocazione di porto container sia quella del traffico del refuse ed individua nuove aree per la cantieristica navale e diportistica.

4 Quadro concettuale di riferimento

Il principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo, universalmente riconosciuto dalla comunità internazionale e richiamato dalla Regione Sardegna per quanto contenuto nelle citate Direttive sul PUL e dal PPR, si fonda sulla strategia di preservazione e rigenerazione delle risorse. In questa direzione lo sviluppo turistico in ambito costiero è inteso come un processo di raggiungimento di uno stato di sviluppo economico e sociale in assenza di compromissione delle risorse ambientali e degli ecosistemi.

L'approccio ritenuto utile per perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio costiero è la Gestione Integrata delle Zone Costiere³, come peraltro ribadito anche dal PPR per quanto riguarda la gestione degli Ambiti di Paesaggio costieri (Art. 14 comma 2) e della Fascia Costiera, bene paesaggistico d'insieme (Art. 20 comma 3). La Gestione Integrata riconosce un approccio alla programmazione e alla pianificazione integrata delle risorse ambientali, socio-culturali e territoriali in genere, in rapporto ai loro differenti usi. In questo senso, la gestione integrata è condotta con l'obiettivo generale di perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio costiero, attraverso un approccio strategico che si fonda sulla gestione delle risorse naturali, su una prospettiva di lungo periodo, sul rispetto socio-culturale delle comunità locali e su un migliore coordinamento delle attività e competenze istituzionali.

L'interdipendenza dei fattori ambientali tra loro e con i fattori economici e sociali non richiede interventi settoriali ma una programmazione che tenga conto di tutti gli elementi in gioco. Uno scenario di questo tipo è riconducibile ad un approccio complessivo che considera in un'ottica integrata i molteplici aspetti dello sviluppo costiero, al fine di gestire le risorse secondo un criterio di sostenibilità ambientale che preveda contemporaneamente la loro fruizione e tutela.

³ La Gestione Integrata delle aree costiere nel Mediterraneo si riferisce a due tipi di impulsi, che provengono rispettivamente dalle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea. Il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (United Nations Environment Programme - UNEP) è attivo nel Mediterraneo dal 1975, con l'adozione del Mediterranean Action Plan (MAP), introdotto dalla Convenzione di Barcellona (Convention on the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution), mediante la quale sono state portate avanti le iniziative di Gestione Integrata delle Aree Costiere (ICAM). Sin dal 1995 la Commissione Europea (CE) ha avviato un Programma Dimostrativo sulla Gestione Integrata, allo scopo di valutare lo stato dell'arte nelle aree costiere degli stati membri. Il lavoro del Parlamento Europeo e del Consiglio ha infine determinato la pubblicazione della Raccomandazione del 30 maggio 2002 relativa all'Attuazione della Gestione Integrata delle Zone Costiere in Europa (2002/413/CE), con la quale vengono enunciati i principi e le strategie nazionali che gli stati membri dovrebbero perseguire, in cooperazione con le autorità regionali e interregionali, atte a promuovere ed applicare la gestione integrata. L'UNEP nel 1989 ha istituito il Coastal Area Management Programme (CAMP), quale programma che si inserisce tra le attività di tutela del Mare Mediterraneo, perseguite dalle Parti Contraenti la Convenzione di Barcellona del 1976. L'Italia, già parte contraente della Convenzione di Barcellona, ha sottoscritto il Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone Management), adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20-22 gennaio 2008. Tale Protocollo, ratificato dall'Unione Europea il 13 settembre 2010, rappresenta il principale riferimento per la Gestione Integrata delle Coste nel Mediterraneo. Nell'ambito della Regione Sardegna, la gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, rappresenta una delle finalità proprie dell'Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna (vedi § 3).

In sintesi, quindi, la Gestione Integrata dell'Ambito Costiero è intesa come un processo dinamico e continuo che unisce le istituzioni e la popolazione, la comunità scientifica e imprenditoriale, gli interessi pubblici e privati nell'organizzare ed implementare un processo di sviluppo socio-economico e territoriale in genere del sistema costiero coerentemente con la durabilità delle risorse.

La gestione integrata delle zone costiere:

- si attiva con una consapevolezza sulle questioni di interesse comune che agevola il dialogo e gli scambi di vedute tra le parti interessate;
- si avvale della cooperazione e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di definire gli obiettivi per lo sviluppo in ambito costiero;
- è un metodo applicabile a vario livello (regionale, provinciale e locale) che attua un utilizzo sostenibile dei litorali secondo i principi contestuali e specifici del territorio ma che riguardano in particolare:
 - l'interdipendenza tra processi ambientali e socio-territoriali;
 - l'individuazione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo;
 - l'adeguamento delle decisioni all'evoluzione dei problemi e delle conoscenze;
 - il riferimento alle specificità delle comunità locali e alle diversità delle zone costiere;
 - il riferimento ai processi naturali e rispetto della capacità di carico degli ecosistemi.

L'attenzione verso i principi dello sviluppo sostenibile e della gestione integrata, in questo contesto, orientata verso la predisposizione di una organizzazione e gestione dei servizi turistico-ricreativi coerentemente con i processi ambientali in atto ed integrati perfettamente con il sistema insediativo residenziale e turistico limitrofo.

Il Piano di Utilizzo dei Litorali è basato sul riconoscimento dei caratteri e delle specificità territoriali, sui quali pianificare e costruire scenari progettuali strategici per l'ambito costiero, capaci di orientare, insieme a criteri tecnici e normativi, le scelte tipologiche, dimensionali e localizzative dei servizi di supporto alla balneazione, delle infrastrutture e manufatti per l'accesso ai sistemi di spiaggia, per la fruizione del sistema costiero e delle sue risorse. L'approccio analitico e metodologico del progetto si fonda sul perseguimento della coerenza tra gli indirizzi e gli orientamenti programmatici locali e sovralocali, al fine di raggiungere una integrazione orizzontale, verticale e temporale delle attività che insistono nell'ambito costiero, insieme al raggiungimento di una assoluta integrazione con le dinamiche ambientali, urbanistiche e le sue specificità.

5 Obiettivi e ruolo del Piano

5.1 Finalità e ambito di applicazione del PUL di Cagliari

La finalità del Piano comunale di Utilizzo dei Litorali è quello di definire un quadro di regole per l'organizzazione dei servizi turistico ricreativi in ambito demaniale marittimo, sulla base delle relazioni tra i processi ambientali, insediativi e socio-economici costitutivi del più ampio sistema marino costiero di Cagliari.

All'interno di tale sistema si individuano tre macro ambiti di specifico interesse per il piano:

- il primo comprende il cordone litoraneo sabbioso del Poetto, il compendio umido dello stagno di Molentargius e del sistema delle saline annesso, le infrastrutture viarie di collegamento con i sistemi insediativi urbani di Cagliari, di Quartu Sant'Elena e dell'area vasta, il complesso sportivo dell'ippodromo, gli stabilimenti balneari, le strutture ospedaliere attuali e dismesse, i nuclei residenziali retrolitorali, il porto turistico di Marina Piccola, le attività commerciali turistico-ricreative;
- il secondo, in parte strettamente relazionato con il Poetto, comprende il promontorio di Cala Mosca e di Capo Sant'Elia con le sue rilevanze naturalistiche, le insenature di spiagge sabbiose e ciottolose di Cala Mosca che si alternano a tratti di costa alta e rocciosa, le aree militari con gli insediamenti e le infrastrutture annesse, le aree di cava dismesse, il lungomare di Sant'Elia, le attività turistico-ricreative, le emergenze dei presidi storici costieri delle torri e del forte di Sant'Ignazio;
- il litorale di Giorgino-La Playa, la vasta area lagunare di Santa Gilla, il porto canale, la strada statale 195, il villaggio pescatori, le strade interne di collegamento degli insediamenti produttivi e sedi di istituzioni pubbliche.

I tre macroambiti del litorale cagliaritano, identificati come di interesse specifico per il Piano di Utilizzo dei Litorali, si caratterizzano per una matrice fondativa morfologico-ambientale dominante, all'interno del quale si sono inserite nel tempo insediamenti residenziali e produttivi, che hanno determinato la trasformazione originaria dei luoghi, senza che questi venissero pianificati e progettati attraverso un approccio organico e sistemico, calibrato sulle relazioni tra processi ambientali e insediativi.

Il progetto per il litorale di Cagliari deve, quindi, riconoscere le relazioni tra i processi ambientali ed insediativi e selezionare la matrice di riferimento sulla quale calibrare politiche ed interventi per la valorizzazione delle attività economiche, la riqualificazione degli insediamenti, la salvaguardia e la tutela ambientale e, nello specifico, le modalità di fruizione e gestione del litorale.

In quest'ottica il PUL assume la matrice ambientale, con le sue dinamiche di funzionamento e le sue tendenze evolutive, come riferimento per il progetto del litorale e individua i principi della gestione integrata delle coste e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, definiti a livello europeo, come criteri guida per le scelte di piano.

Tramite il riconoscimento dei processi ambientali portanti del sistema marino litorale e la contestualizzazione dei principi e degli obiettivi di sostenibilità sopra ricordati, devono essere definiti i requisiti per il progetto di Piano, capaci di coniugare le differenti esigenze di fruizione (*balneare, sportiva, ricreativa, naturalistica, ecc*), stagionali e permanenti, coerentemente con le dinamiche di relazione tra le componenti costitutive del sistema paesaggistico ambientale.

Sulla base di quanto definito si riportano di seguito gli obiettivi del PUL, riferiti più propriamente alla pianificazione dell'ambito di competenza. Il processo di formazione del Piano dovrà inoltre contribuire a definire gli indirizzi strategici e i requisiti progettuali nel medio e lungo periodo per il sistema marino costiero nel suo complesso, anche attraverso la costruzione partecipata di scenari e strategie di intervento.

5.2 Obiettivi di Piano

Gli obiettivi generali del PUL, coerentemente con le Direttive Regionali, sono:

- Regolare l'estensione della superficie ammissibile a concessione demaniale dei servizi turistico ricreativi garantendo le esigenze di fruizione libera della spiaggia;
- Promuovere il recupero e la riqualificazione delle componenti ambientali portanti del sistema litoraneo sabbioso (ambiti di retrospiaggia, sistema dunale, fasce pinetate,) al fine di mitigare i fenomeni di degrado e di erosione della spiaggia;
- Localizzare i servizi e gli accessi a supporto della fruizione dei sistemi di spiaggia minimizzando le interferenze con i processi ambientali portanti del sistema marino litorale;
- Riorganizzare il sistema degli accessi e dei parcheggi in funzione dei nuovi scenari e interventi di mobilità urbana, previsti e in attuazione, relativi al collegamento con la città e lungo il litorale (realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e potenziamento dell'utilizzo dei mezzi pubblici: metropolitana leggera, bus);
- Definire i caratteri tipologico costruttivi delle strutture e dei manufatti a servizio delle attività turistico-ricreative (esistenti e di nuova realizzazione) in coerenza con il contesto paesaggistico ambientale del sistema litorale di riferimento;

- Adottare l'utilizzo di tecniche costruttive atte a minimizzare la pressione e i processi di degrado del sistema spiaggia-duna e tecnologie orientate alla sostenibilità ambientale (efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili, risparmio idrico, ecc.);
- Favorire il coinvolgimento degli operatori economici nella erogazione di servizi pubblici per la gestione della spiaggia, *quali servizi igienici, di salvataggio e di primo soccorso, vigilanza e pulizia degli arenili, sensibilizzazione e riqualificazione ambientale.*

6 La Valutazione Ambientale Strategica del PUL

6.1 Quadro normativo in materia di VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte di pianificazione, finalizzato ad assicurare che queste vengano considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, all'interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo decisionale.

A livello comunitario, a partire dagli anni '70 si configura la possibilità di emanare una Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. Già nel 1973, infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale si evidenzia la necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale estesa ai piani così da prevenire i danni ambientali, non con la valutazione d'impatto delle opere, ma già a monte nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987) che si formalizza l'impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai piani. Con la "Direttiva Habitat" del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat tutelati.

Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale, la Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la possibile efficacia di una specifica Direttiva VAS. Due anni dopo inizia la stesura della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata l'attesa Direttiva 2001/42/CE, al fine di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile", e che introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, completando così il

quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e l'ambiente. In Italia l'attenzione attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni, con orientamenti spesso diversificati.

La necessità di procedere all'integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è definita dal cosiddetto "Testo unico in materia ambientale", approvato con D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che tratta le procedure per la VAS dei piani e programmi di intervento sul territorio nella parte seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Recentemente con il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (entrato in vigore il 13 febbraio 2008) ed il D.Lgs. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010), è stata attuata una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto "Testo unico ambientale", con particolare riguardo alla parte seconda, riguardante le procedure per la valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale .

In particolare l'art. 6 prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente ed, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale.

La Direttiva per la redazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali (Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010) riporta, inoltre, che il PUL è approvato secondo le procedure previste dall'art. 20 e 21 della Legge regionale n. 45 del 1989 ed è soggetto al parere di cui all'art. 9 L.R. 28/98. Trovano applicazione le disposizioni in materia di VAS di cui all'art. 6 della parte II del D.Lgs. 152/2006, come modificata dal D.Lgs. 4/2008.

La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di VAS, pur essendo in corso di predisposizione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente un Disegno di Legge che regolamenti in maniera organica le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, e di valutazione ambientale strategica, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali.

Con DPGR n. 66 del 28 aprile 2005 "Ridefinizione del Servizio delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale", la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Conseguentemente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l'espletamento della VAS di piani e programmi. Successivamente, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale (art. 48) e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale (art. 49, così come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. n. 3/2008).

Il servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente della Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale N. 44/51 del 14/12/2010 ha approvato le "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali", in affiancamento e ad integrazione delle linee guida elaborate dall'Assessorato dell'Urbanistica per l'adeguamento dei PUC e dei PUL al PPR per quanto riguarda specificatamente l'applicazione della procedura di VAS all'interno del processo di adeguamento del piano. Le Linee Guida forniscono inoltre specifiche metodologie per l'attuazione delle diverse fasi della procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento dei piani al PPR.

Poiché il recente D.D.L. relativo a "Istituzione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale", approvato con la D.G.R. n. 11/27 del 19.2.2008, prevede all'art. 4 una norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale ai fini dell'immediato recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 4/2008, si è reso necessario procedere alla sostituzione della Deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005, che prevede le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, al fine di renderle conformi ai dettati della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal recente D.Lgs. sopra richiamato. Gli allegati A e B della Deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005 sono stati pertanto sostituiti con gli allegati A e B della Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008, che ha inoltre introdotto, nell'allegato C, precise disposizioni per l'attivazione delle procedure di VAS di competenza regionale.

6.2 Funzione e contenuti della VAS

La Valutazione Ambientale Strategica è definita nel Manuale UE come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale. Essa nasce quindi dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, destinati a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. La tematica ambientale assume così un valore primario e un carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili. La VAS si inserisce così all'interno del sistema dinamico di

programmazione-valutazione degli interventi, con la finalità di verificarne la rispondenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dei vincoli ambientali esistenti e della incidenza degli interventi sulla qualità dell'ambiente.

La funzione principale della VAS è pertanto quella di valutare anticipatamente le conseguenze ambientali delle decisioni di tipo strategico. Più che politiche, piani e programmi in se stessi, essa riguarda quindi i loro processi di formazione, differendo in maniera sostanziale dalla VIA. La VAS, più che un processo decisionale in se stesso, si può pertanto considerare come uno strumento di aiuto alla decisione, che, integrando in modo sistematico le considerazioni ambientali in fase di elaborazione dei piani, sia in grado di rafforzare le istituzioni e indirizzarle verso una politica di sviluppo sostenibile.

L'elaborazione della VAS rappresenta, sia per il proponente che per il decisore, uno strumento di supporto per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, fornendo, mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate, opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo. In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento: costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

Quest'ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2001/42/CE, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti dall'attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al processo in atto. Un'altra importante novità è rappresentata dal criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza nel processo di valutazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione di piani e programmi, e del pubblico che in qualche modo risulta interessato all'iter decisionale.

La VAS si caratterizza come un processo iterativo finalizzato a conseguire una migliore qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata delle compatibilità ambientali delle diverse opzioni d'intervento, oltre a consentire un miglioramento della definizione dei problemi strategici in condizioni di elevata incertezza.

In questo modo essa risponde all'impossibilità di esaurire a scala progettuale l'insieme delle valutazioni sui criteri localizzativi e dimensionali dei singoli interventi e delle comparazioni tra alternative. L'estensione della valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trovano a monte della fase progettuale, aiuta inoltre a rendere più snella e veloce la valutazione ambientale dei progetti stessi.

Riguardo ai contenuti, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni con le autorità competenti in materia ambientale e gli altri soggetti interessati e la messa a disposizione del pubblico dei documenti prodotti e

delle informazioni sulle decisioni prese. Secondo l'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del piano e del programma potrebbe avere sull'ambiente.

Deve essere inoltre garantita, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. Dell'avvenuta adozione è necessario informare le autorità, il pubblico e gli Stati membri consultati. Deve essere inoltre garantito un sistema di monitoraggio degli effetti ambientali significativi, anche al fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti.

Oggetto della VAS sono tutti i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Essi sono definiti dall'art. 2 lettera a) della Direttiva VAS come "i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

6.3 Procedura di VAS

La metodologia che si intende adottare per il processo di VAS del Piano di Utilizzazione dei Litorali di Cagliari sarà elaborata sulla base delle "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali", redatte dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna.

La procedura di VAS accompagnerà il processo di elaborazione del PUL del Comune di Cagliari in tutte le sue fasi, costituendo uno strumento indispensabile per orientare le strategie di sviluppo territoriale verso i principi della sostenibilità ambientale.

Le informazioni necessarie alla descrizione del contesto territoriale saranno reperite principalmente attraverso l'analisi integrata degli elaborati grafici e testuali prodotti durante la fase preliminare di elaborazione della conoscenza di sfondo del processo di Piano, che dovranno esaminare in maniera dettagliata i diversi aspetti ambientali ed insediativi dell'ambito marino-costiero del territorio comunale di Cagliari al fine di descriverne i caratteri e la sua evoluzione.

La tabella seguente illustra le diverse fasi in cui può essere articolato il processo di VAS di un PUL, evidenziando, per ciascuna di esse, le azioni da compiere ai fini di un corretto svolgimento della procedura di valutazione.

FASE	MODALITÀ OPERATIVE
Preparazione	- Comunicazione formale, indirizzata all'Autorità competente (Provincia di Cagliari – Settore Ecologia), dell'avvio della procedura per la redazione del PUL e della VAS - Individuazione, in accordo con l'Autorità competente, dei Soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS - Comunicazione formale, indirizzata ai Soggetti competenti in materia ambientale, dell'avvio della procedura di VAS e della possibilità di partecipare al processo di elaborazione del PUL e di VAS - Individuazione del Pubblico e del Pubblico interessato - Pubblicazione di apposito avviso, sull'Albo comunale e sul sito internet, contenente la prima definizione degli obiettivi generali del PUL
Preparazione ed orientamento (Documento di Scoping)	- Redazione del Documento di Scoping, contenente: ▪ Definizione dell'ambito di influenza del PUL, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e delle modalità di svolgimento delle consultazioni con il Pubblico e con i Soggetti competenti in materia ambientale ▪ Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sull'ambito territoriale di riferimento del PUL ▪ Analisi ambientale del contesto territoriale di riferimento ▪ Analisi dei documenti di pianificazione e programmazione di riferimento per il PUL ▪ Valutazione di coerenza esterna rispetto ai piani e programmi di riferimento ▪ Individuazione, attraverso la contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale del Manuale UE, degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il PUL - Invio preliminare del Documento di Scoping ai Soggetti competenti in materia ambientale e loro convocazione formale per l'incontro di Scoping - Presentazione, in occasione dell'incontro di Scoping, degli obiettivi del PUL e degli altri contenuti del Documento di Scoping, discussione con i Soggetti competenti in materia ambientale e verbalizzazione dei contributi espressi
Elaborazione e redazione (Rapporto ambientale)	- Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza Ambientale, contenente: ▪ Definizione degli obiettivi specifici di PUL e delle azioni di Piano ▪ Stima degli effetti ambientali del PUL

FASE	MODALITÀ OPERATIVE
	▪ Confronto e selezione delle alternative di Piano ▪ Studio di Incidenza Ambientale ▪ Analisi di coerenza interna del PUL ▪ Definizione del programma e degli indicatori di monitoraggio del PUL
Adozione	- Adozione da parte del Consiglio Comunale del PUL, tenuto conto dei risultati della valutazione ambientale, descritti nel Rapporto Ambientale
Informazione	- Deposito del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, compresa la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza Ambientale, presso l'Autorità Procedente (Comune di Cagliari) e l'Autorità Competente (Provincia di Cagliari) entro 15 gg dall'adozione - Diffusione della notizia dell'avvenuto deposito del PUL e del Rapporto Ambientale, compresa la Sintesi non tecnica, attraverso: ▪ pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Cagliari ▪ pubblicazione sul sito internet del Comune di Cagliari ▪ pubblicazione sul BURAS ▪ pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale ▪ affissione di manifesti - Invio preliminare del PUL e del Rapporto Ambientale, compresa la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza Ambientale, ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Pubblico interessato e loro convocazione formale per l'incontro
Consultazione	- Presa visione da parte del pubblico del PUL e del Rapporto Ambientale, compresa la Sintesi non tecnica, e presentazione, in forma scritta, delle osservazioni all'Autorità Procedente (Comune di Cagliari) che le trasmette successivamente all'Autorità Competente (Provincia di Cagliari)
	- Presentazione al Pubblico, al Pubblico interessato e ai Soggetti competenti in materia ambientale del PUL adottato e del Rapporto Ambientale, discussione e verbalizzazione delle osservazioni presentate (tra il 15 e il 45 giorno dalla pubblicazione sul BURAS) - Invio del PUL, del Rapporto Ambientale ▪ all'Ufficio Tutela del Paesaggio della RAS (ufficio territorialmente competente) per le osservazioni e le valutazioni di competenza ▪ compreso lo Studio di Incidenza Ambientale, all'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS - SAVI per la valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale

FASE	MODALITÀ OPERATIVE
Esame e valutazione	- Esame e valutazione, da parte dell'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente, delle osservazioni presentate ed eventuale adeguamento del PUL e/o del Rapporto Ambientale o indicazione delle motivazioni del mancato recepimento delle osservazioni
Formulazione Parere Ambientale	- Formulazione di un parere ambientale articolato e motivato (Giudizio di compatibilità ambientale) da parte dell'Autorità Competente, con eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni del PUL
Approvazione	- Eventuale modifica ed integrazione del PUL alla luce del parere ambientale - Invio del PUL e del Rapporto Ambientale, compreso il Giudizio di compatibilità ambientale, alla Direzione Generale della Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione Generale degli EELL per le osservazioni e le valutazioni di competenza - Redazione della Dichiarazione di sintesi contenente l'illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali e i contenuti del Rapporto Ambientale sono stati integrati nel PUL e di come si è tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale, dei risultati delle consultazioni e del parere ambientale - Approvazione da parte del Consiglio comunale del PUL, accompagnando la delibera di approvazione con il Giudizio di compatibilità ambientale e con la Dichiarazione di sintesi (come previsto dall'art. 22 delle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreative" approvate con Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010)
Informazione sulla decisione	- Pubblicazione sul BURAS e sul sito internet del comune degli esiti della valutazione ambientale del PUL e della decisione in merito all'approvazione del PUL, compresi il Giudizio di compatibilità ambientale, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, con indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del PUL approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria
Attuazione e gestione	- Attuazione del PUL e monitoraggio degli effetti ambientali da essa derivanti - Emissione di periodici Rapporti di monitoraggio riportanti i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati

6.4 La partecipazione alla formazione del Piano

L'adozione di strumenti e procedure che garantiscano la partecipazione dei diversi attori territoriali interessati alla gestione del litorale di Cagliari rappresentano una componente essenziale del processo di costruzione del Piano di Utilizzo dei Litorali.

Tali attività sono esplicitamente riconosciute nelle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica della RAS nelle quali si richiama l'importanza di un'ampia diffusione delle proposte di Piano e la necessità di avviare sin dalle prime fasi di elaborazione del piano al fine di consentire a tutti gli interessati di formulare osservazioni e suggerimenti di supporto alla definizione delle scelte di piano compatibili con le esigenze economiche e sociali delle comunità insediate.

In questo senso il tema della pianificazione dei litorali è multi-livello e multi-attore: richiama la dimensione di macroambito (il sistema marino costiero) come spazio per il riconoscimento di un progetto comune di riferimento per i differenti Enti istituzionali che, a vario titolo, hanno competenze sul litorale e la dimensione locale (i sistemi di spiaggia) come spazio operativo per l'interazione tra soggetti territoriali, e i loro specifici interessi, e le proposte di piano.

Nello specifico la progettazione di percorsi strutturati di partecipazione, può, in fase di elaborazione del PUL, orientare l'azione per:

- la condivisione dei principi definiti a livello europeo sul tema della gestione integrata delle coste e della sostenibilità ambientale come elementi di riferimento per le scelte di Piano;
- esplorare criticità e potenzialità del contesto territoriale e socio-economico;
- individuare obiettivi specifici e priorità di intervento, sia per differenti scale territoriali che per tipologie di scelte di Piano;
- costruire spazi, luoghi e occasioni favorevoli allo sviluppo di soluzioni innovative;
- costruire i presupposti per la realizzazione di percorsi partecipativi per la costruzione di un progetto unitario del sistema marino-costiero di Cagliari, che non si esauriscano a valle dell'approvazione del PUL.

Al fine di rispondere in maniera adeguata a tali sollecitazioni è necessario individuare metodologie e tecniche strutturate che tengano conto di alcuni fattori essenziali:

A. La scala territoriale di riferimento per i processi partecipativi. La progettazione di percorsi partecipativi per l'elaborazione di un Piano richiama il tema della multi-scalarità e, quindi, anche delle diverse competenze istituzionali e dei differenti portatori di interesse che possono interagire con le scelte di Piano. Da una prima analisi degli *stakeholders* che sono potenzialmente interessati alle scelte di piano emerge un quadro di forte complessità, soprattutto in relazione al numero degli attori territoriali coinvolti e

alla loro eterogeneità, che richiama la necessità di strumenti di *governance* di semplici utilizzo, che abbiano caratteri fortemente inclusivi e che siano in grado di gestire tipologie di contributi tra loro molto differenti.

- B. ***La selezione delle tecniche partecipative in relazione agli obiettivi di Piano e alle tipologie di soggetti da coinvolgere.*** La partecipazione può avere finalità distinte, può esser fatta utilizzando strumenti diversi, può coinvolgere soggetti differenti (non solo cittadini ma anche *policy makers*, tecnici, utenti particolari). A volte mira semplicemente ad informare, altre volte a conoscere i bisogni, o a raccogliere proposte o idee progetto a scopo consultivo. Negli ultimi anni invece si tende a guardare alla partecipazione per promuovere il co-protagonismo delle persone nelle cose che si vogliono fare.

In base al tipo di coinvolgimento dei partecipanti, ed al grado di responsabilizzazione dei soggetti chiamati a partecipare, sono possibili diverse tipologie di partecipazione:

- a. ***Condividono informazioni:*** una partecipazione semplice ed unidirezionale, prevalentemente dedicata ad informare i partecipanti su quello che si vuol fare, a fornire chiarimenti ed a raccogliere eventuali singoli contributi a carattere migliorativo.
- b. ***Vengono consultati:*** una partecipazione incentrata sul dialogo e caratterizzata da dinamiche più complesse e bidirezionali, in cui i partecipanti possono sollevare e discutere i propri dubbi o le proprie proposte sulle cose che si devono fare anche se non hanno la responsabilità di decidere cosa sia più opportuno fare. Nei fatti non prendono parte alle decisioni ma possono, come gruppo, influenzarle.
- c. ***Deliberano:*** una partecipazione finalizzata a condividere la responsabilità di prendere decisioni e di sviluppare un programma di lavoro per realizzarle. Una forma di partecipazione più ambiziosa che chiama alla responsabilizzazione dei partecipanti che sono chiamati tutti insieme a prendere una decisione e ad assumersi la responsabilità diretta delle sue conseguenze.
- d. ***Sono co-protagonisti:*** la forma di partecipazione più difficile da realizzare perché finalizzata a promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei partecipanti, ed a spingerli - anche in completa autonomia, a sviluppare iniziative ed interventi.

Nel caso specifico è possibile riconoscere diverse tipologie di attori:

- **soggetti istituzionali di livello sovralocale** con differenti competenze sull'ambito di competenza del PUL che sono chiamati principalmente a contribuire alla costruzione di quadri di coerenza territoriale, con particolare riferimento alle relazioni tra obiettivi di piano e obiettivi di pianificazione generale e di settore;

- **soggetti istituzionali di livello locale** chiamati a mettere in evidenza le esigenze della comunità che rappresentano e costruire un progetto locale unitario di territorio;
- **portatori di interesse specifico, associazioni e cittadini** per rappresentare criticità ed esigenze e proporre progetti sia in relazione agli obiettivi di piano sia in merito alle opportunità di azione possibili in un quadro di compatibilità ambientale.

Sulla base di quanto definito le modalità di coinvolgimento degli attori territoriali potranno fare riferimento alle diverse tipologie descritte in relazione alle tematiche affrontate nella fase di redazione del PUL e, conseguentemente, le scelte in merito alle tecniche per il coinvolgimento attivo dei soggetti portatori di interesse saranno individuate in relazione al numero dei partecipanti da coinvolgere e al tema di discussione, privilegiando sia incontri informativi, assemblee pubbliche e workshop sia strumenti di partecipazione *online*.

7 Contenuti e struttura del Piano

Il piano ha come finalità quella di definire un'organizzazione complessiva dei servizi di supporto alla balneazione per i sistemi di spiaggia, attraverso il dimensionamento, la localizzazione, l'individuazione tipologica delle attività turistico-ricreative assentibili a concessione demaniale e l'infrastrutturazione complessiva per l'accesso e la fruizione sostenibile delle spiagge.

I contenuti del PUL potranno, in sintesi, essere articolati in tre parti:

- *Quadro introduttivo-metodologico*, che comprende lo sfondo normativo e programmatico di riferimento per il PUL;
- *Stato attuale: caratterizzazione territoriale e ambientale*, all'interno del quale sono definiti il *quadro naturalistico-ambientale* e il *quadro insediativo*.
- *Stato di progetto: il nuovo scenario progettuale*, che riporta le regole e gli indirizzi per la fruizione delle spiagge attraverso la costruzione di un "quadro valutativo" delle sensibilità ambientali, e un "quadro di progetto" che definisca la proposta di organizzazione dei servizi-turistico ricreativi, la tipologia dei manufatti, gli accessi per la fruizione del litorale.

Nello specifico:

Il **Quadro introduttivo-metodologico** riporta una sintesi delle competenze e delle funzioni amministrative dei diversi livelli istituzionali nell'ambito costiero cagliaritano, con particolare riferimento ai contenuti e finalità degli strumenti di pianificazione. In relazione alla fruizione dei litorali e delle aree del Demanio Marittimo sono riportati i dettati normativi che regolano il rapporto concessorio per finalità turistico-ricreative e gli indirizzi definiti dalle direttive

regionali con riferimento alle diverse tipologie di attività e servizi a supporto della balneazione.

Lo **Stato Attuale: caratterizzazione territoriale e ambientale**, contiene il *quadro naturalistico – ambientale* finalizzato principalmente all'individuazione e alla definizione dei caratteri fisico-ambientali, degli habitat e dei processi evolutivi portanti del sistema costiero, ed in particolare del compendio sabbioso litoraneo, nonché la definizione dei funzionamenti delle principali componenti ecologiche del sistema marino-costiero emerso e sommerso. Il *quadro insediativo e di organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione* individua gli elementi di connessione con il sistema costiero in riferimento alla mobilità, all'infrastrutturazione e alle attività presenti sul litorale. Alla scala locale l'analisi del sistema viario, delle infrastrutture, degli insediamenti e dei servizi connessi con la fruizione del litorale è la premessa di base per l'individuazione di ambiti litoranei di riferimento per le elaborazioni del piano, all'interno delle quali le interazioni tra sistema insediativo ed sistemi di spiaggia risultano direttamente correlati agli obiettivi di progetto. Per ogni singolo ambito di spiaggia dovrà essere considerata l'accessibilità al litorale, le aree di sosta veicolare, il sistema insediativo, i servizi e le concessioni esistenti a supporto della balneazione.

Lo **Stato di Progetto** contiene il *Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione*, che definisce i criteri di base per le scelte di Piano e il *Quadro di progetto*:

- Il *Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione*, nel quale sono individuati e descritti i criteri che stanno alla base dello scenario di progetto, si fonda su un percorso valutativo articolato su due livelli di analisi:
 - il primo valuta l'interferenza potenziale tra le diverse modalità di fruizione del litorale e le diverse componenti geoambientali costitutive e del compendio sabbioso in particolare;
 - il secondo è finalizzato all'individuazione delle risposte alle esigenze e criticità del sistema di spiaggia, attraverso la formulazione di obiettivi, indirizzi e requisiti progettuali.
- Il *Quadro di Progetto*, in cui vengono esplicitate le scelte di Piano relativamente alla superficie assentibile a concessione, alla individuazione e ubicazione delle concessioni demaniali, la tipologia dei manufatti per i servizi turistico-ricreativi e, infine, l'individuazione delle aree marginali degradate suscettibili di recupero e riqualificazione ambientale.